



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Corso di laurea magistrale in Economia e Management
Curriculum Economia e Diritto d’Impresa

**IMPATTO ECONOMICO – SOCIALE DEL COVID-19 NELLE
SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.**

Analisi sul territorio marchigiano.

**ECONOMIC - SOCIAL IMPACT OF COVID-19 IN AMATEUR
SPORTS COMPANIES AND ASSOCIATIONS.**

Analysis of the Marche region.

Relatore:
Prof. Sergio Branciarì

Tesi di laurea di:
Giorgia Romitelli

Anno Accademico 2020 – 2021

A chi si è perso, ritrovato ed amato.

Alla ragazza del futuro.

INDICE

INTRODUZIONE

1. DISCIPLINA DELLE SOCIETA ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1.1. ASPETTI GIURIDICI E TRIBUTARI

1.1.1. Differenze fra ASD e SSD

1.2. RAPPORTI DI LAVORO

1.2.1. Contratto di collaborazione sportiva

1.3. OBBLIGHI CONTABILI

2. DUE ANNI DI PANDEMIA : GLI EFFETTI DEL COVID 19 NELLE SOCIETA ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE MARCHIGIANE

1.4. NOTA MEDOLOGICA E TIPO DI INDAGINE

1.5. CHIUSURA ATTIVITA`

1.6. PERDITA DI RICAVI

1.6.1. L'emorragia del bacino d'utenza e la situazione di illiquidità

1.6.2. Riepilogo

1.7. LE PERSONE AL LAVORO DURANTE IL PERIODO DI PANDEMIA

2. LE MISURE DI SOSTEGNO PER LO SPORT

2.1. DECRETO CURA ITALIA

2.2. DECRETO RILANCIO

2.2.1. D.L. 14 agosto 2020 n. 104

2.2.2. D.L. 28 ottobre 2020, n.137

2.2.3. D.L. 30 novembre 2020, n.157

2.3. 2021 : IL NUOVO DECRETO SOSTEGNI (D.L. 22 MARZO 2021, N.41)

2.4. DECRETO SOSTEGNI BIS (D.L. 25 MAGGIO 2021, N.73)

2.5. LE MISURE DI SOSTEGNO RICEVUTE E UTILIZZATE: LA PAROLA ALLE SOCIETA SPORTIVE

3. UNO SGUARDO AL FUTURO

3.1. LA RIPARTENZA

3.1.1. Nasce AFM (Associazione Fitness Marche)

3.2. LA RIFORMA DELLO SPORT

3.2.1. Opinioni a confronto

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

RINGRAZIAMENTI

INTRODUZIONE

Da febbraio 2020, l'Italia, come tutto il resto del mondo, ha iniziato a bloccare ogni attività, comprese quelle sportive, per cercare di arginare il più possibile la trasmissione del Coronavirus. A due anni di distanza dall'inizio della pandemia, ancora oggi sono necessarie politiche restrittive per contenere la curva epidemiologica.

In questo scenario, il mondo dello sport, si trova a dover affrontare sfide ancora difficili dove servono azioni mirate per prevenire conseguenze a lungo termine e potenziali danni irreversibili.

Lo sport più colpito risulta essere quello dilettantistico, basato in gran parte su piccoli club ed associazioni che promuovono l'attività fisica ed offrono attività sportiva a prezzi accessibili.

La mia sensibilità verso questo settore è frutto di un rapporto di collaborazione sportiva decennale presso la società sportiva "Happiness Sport & Fitness", la quale possiede quattro club nella provincia di Ancona, e una scuola di danza e ginnastica nella provincia di Macerata. Grazie a quest'esperienza professionale ho avuto modo di conoscere a fondo il dietro le quinte del lavoro sportivo dilettantistico, toccando con mano le difficoltà economiche e sociali delle società ed associazioni sportive di questo periodo, nonché di comprendere le problematiche dei loro titolari e del loro personale durante i lunghi periodi di chiusura imposta.

Da qui, l'analisi e lo sviluppo di tale argomento per dar voce a tutti coloro che si sono ritrovati in prima linea ad affrontare le criticità economiche causate dalla

pandemia, ed a tutti gli operanti del settore sportivo rimasti in disparte e senza guida per molti mesi.

Ho ritenuto di condurre un'indagine attraverso l'invio di un questionario ad ASD e SSD della regione Marche ed interviste dirette ai loro titolari e collaboratori per acquisire uno scenario reale ed aggiornato sullo stato di salute delle organizzazioni sportive marchigiane.

Partendo dagli aspetti giuridici, contabili e tributari delle strutture sportive nell'ordinamento giuridico italiano, l'indagine è svolta per approfondire l'impatto che il Covid-19 ha avuto sulle perdite dei bilanci, sul numero dei collaboratori sportivi e dei praticanti, sulle attività svolte in questi ultimi due anni, sulle misure di sostegno ricevute, sulla conoscenza delle misure di contenimento e sulle previsioni delle strutture sportive nel futuro.

Di fronte, mesi ancora complessi da superare, dove vige la necessità di gestire i danni subiti a causa delle chiusure imposte dal governo, dove gli emendamenti presentati dall'associazione Fitness Marche stanno ancora aspettando le risposte sperate e dove un ulteriore clima d'incertezza, indotto dalla Riforma dello Sport, desta preoccupazione nel settore.

Ci sono circa cinquecento organizzazioni sportive dilettantistiche e duemila collaboratori sportivi nelle Marche che senza adeguati interventi rischiano di chiudere e perdere posti di lavoro. L'esigenza è di tutelare le prospettive occupazionali di migliaia di operatori del territorio e delle loro famiglie e di puntare sullo sport, sull'attività fisica e sul benessere psicofisico della persona per poi avanzare verso un'effettiva ripresa sociale ed economica della Regione.

CAPITOLO 1

LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1.1. ASPETTI GIURIDICI E TRIBUTARI

Con l'articolo 90 della Legge 289 del 2002, è riconosciuta l'attività sportiva dilettantistica. Sono definiti i requisiti di enti non lucrativi che operano nel settore dello sport dilettantistico. Riguardo l'attività sportiva professionale, essa differisce dalle attività dilettantistiche, poiché svolta in modo continuativo ed a titolo oneroso da parte degli atleti, allenatori, dirigenti, etc.¹. Inoltre, l'attività sportiva professionale può essere esercitata solo da società sportive che abbiano forma giuridica di S.r.l. o S.p.a. L'attività sportiva dilettantistica può avere sia la forma giuridica "Associazione Sportiva Dilettantistica" (con o senza personalità giuridica) sia la forma di "Società Sportiva Dilettantistica"; quest'ultima costituita nella forma di società di capitali o di società cooperativa senza scopo di lucro.

Come per la costituzione di tutti gli enti associativi, anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche è prevista la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto che può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firma autenticata o scrittura privata registrata².

¹ Art. 2 L. 91/1981.

² Art. 90 c.17 L. 289/2002.

I principi generali, riportati dal comma 18 dell'art. 90 della Legge 289/2002, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo sono³:

1. Assenza di lucro;
2. Rispetto del principio di democrazia interna;
3. Organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle società sportive;
4. Disciplina del divieto degli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5. Gratuità degli incarichi degli amministratori;
6. Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e delle associazioni;
7. Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione cui la società o l'associazione intende affiliarsi.

Fondamentale per ottenere lo status di 'Associazione o Società Sportiva' e per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è l'iscrizione nell'apposito Registro Nazionale tenuto dal CONI. Il riconoscimento del CONI avviene grazie all'iscrizione in un apposito registro tramite affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti Promozione Sportiva (EPS), a loro volta riconosciuti dal CONI.

Una società sportiva dilettantistica è un ente non commerciale finalizzato alla promozione dell'attività sportiva tra persone che non svolgono tale occupazione in modo professionale attraverso l'organizzazione di attività sportive e didattica. Tale

³ F.AGNELLO; *Associazioni sportive e società sportive dilettantistiche*; 29 novembre 2019.

forma giuridica può essere la naturale evoluzione di un sodalizio sportivo dilettantistico, nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l'ampliarsi delle esigenze dell'attività sportiva svolta, non può essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell'associazione. L'incrementarsi di tali attività sportive, infatti, comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi.

La costituzione di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro passa attraverso un procedimento composto di tre distinti momenti: stipula dell'atto costitutivo ed altre condizioni per la costituzione, in forma scritta; verifica della legalità formale e sostanziale dell'atto costitutivo da parte del notaio; iscrizione nel Registro delle imprese. Devono essere costituite per atto pubblico, nel rispetto delle norme dettate dal Libro V del Codice Civile e dall'art. 90 della L.289/2002⁴.

La SSD può essere società di capitali (S.p.A, S.r.l. e Sapa) o società cooperativa.

La SSD S.r.l. può essere di due tipologie:

- Unipersonale quando alla costituzione partecipa un unico socio;
- Pluripersonale quando alla sua costituzione partecipano due o più persone. È una società di capitali predisposta al fine di fornire alle imprese di ridotte dimensioni uno schema societario che permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata.

La misura della partecipazione dei soci alla società è rappresentata dalle quote.

⁴ Per quanto riguarda le norme sul regolamento interno (art.90 c.18 L. 289/2002), la clausola di democraticità non si applica alle SSD, ma si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Quindi la SSD sotto forma di S.r.l. può costituirsi per atto unilaterale dell'unico socio e per contratto tra due o più persone. L'atto costitutivo e lo statuto della SSD nella forma di società per azioni sono sostanzialmente simili a quello della S.r.l., fatta eccezione per l'ammontare del capitale sociale. Il capitale minimo, in base alle modifiche dell'art. 2477 del Codice Civile, apportate dal D.L. n. 91/2014, è fissato nella misura di 50.000 euro.

Le SSD sotto forma di cooperative si presentano in due specie: cooperative a mutualità prevalente e non prevalente. Il vantaggio di questa forma è quello di acquistare personalità giuridica indipendente dalla consistenza del patrimonio sociale, avere un'autonomia patrimoniale perfetta e il principio della porta aperta (modalità particolari di accesso e recesso dei soci) e del principio della democraticità (ogni testa un voto).

Un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) è un'organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività sportive a livello dilettantistico, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticante in forma dilettantistica. Per la sua costituzione è necessario stabilire l'attività sportiva che verrà svolta e gli scopi dell'associazione (è necessario che i soci fondatori siano almeno tre che costituiranno il primo consiglio direttivo); preparare due copie originali dell'atto costitutivo e dello statuto⁵ e registrare l'associazione sportiva presso l'Agenzia delle Entrate⁶.

⁵ All'interno dovranno essere inseriti tutti i requisiti previsti dal Codice Civile, dalla legge fiscale TUIR e dall'art. 90 della L. 289/2002.

⁶ È un'azione fondamentale per avere successivamente diritto alle agevolazioni fiscali previste. Per fare questa operazione sarà necessario dover richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro, procurarsi i bolli da applicare su ogni documento e presentare l'atto costitutivo e lo statuto in duplice copia.

Le tipologie di associazioni esistenti sono:

- Associazione non riconosciuta, forma più elementare di associazionismo, non è prevista alcuna forma di controllo da parte dell'autorità amministrativa, può essere sufficiente un accordo verbale tra i soggetti che intendono svolgere l'attività, ma se l'associazione intende assumere la veste di ASD la forma scritta è obbligatoria.
- Associazione riconosciuta, dotata di personalità giuridica, il suo patrimonio è perfettamente distinto rispetto a quello dei singoli associati. Per ottenere il riconoscimento è necessario che l'associazione venga costituita mediante atto pubblico ed esso andrà richiesto presso gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo.
- Onlus, sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono richiedere la qualifica di Onlus alla Direzione dell'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale.

Il rispetto dei requisiti⁷ richiesti dalle norme e l'iscrizione nel registro del CONI consentono alle associazioni sportive dilettantistiche ASD (anche alle SSD) di accedere a specifiche agevolazioni fiscali, per l'attività NON istituzionale svolta che altrimenti ricade sotto le norme ordinarie per l'attività commerciale svolta con apertura di partita IVA ed iscrizione presso la competente CCIAA. Fra le agevolazioni fiscali meritano una menzione ed un approfondimento l'art. 148 c. 1 e 3, DPR 917/1986 e l'art. 4 c. 4, DPR 633/197 che

⁷ I requisiti richiesti per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali prevedono: forma giuridica di cui all'art.73 c.1 lettera c), del TUIR; affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti nazionali di promozione sportiva; esercizio di attività sportiva dilettantistica; conseguimento nel periodo di imposta antecedente di un reddito non superiore ad un certo limite (250.000 €).

prevedono uno specifico regime agevolativo in favore di determinate categorie di enti associativi, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione⁸, ai fini IRES e IVA, delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo, o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (...)”⁹.

Gli incassi si possono suddividere in due principali categorie: ricavi da attività istituzionale e decommercializzata e ricavi da attività commerciale. Quest’ultima si può ulteriormente suddividere in due aree: attività commerciale connessa agli scopi istituzionali, la quale può usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991 ed attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali, senza agevolazioni fiscali.

La Legge 398/1991 prevede condizioni particolarmente favorevoli che consistono in specifiche modalità di applicazione dell’IVA; specifiche modalità per determinare il reddito d’impresa e semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali.

a) Le agevolazioni IVA

Le ASD e SSD che optano per il regime fiscale della L. 398/1991 sono esonerate dagli obblighi contabili ordinari previsti ai fini IVA, in particolare dall’obbligo di

⁸ C.BENEDETTO; *La disciplina fiscale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche*.

⁹ Art. 148 del T.U.I.R.

certificare i corrispettivi incassati emettendo fattura, ricevuta o scontrino fiscale, ma debbono comunque assolvere taluni obblighi semplificati¹⁰. L'ASD, per le attività istituzionali non costituisce un soggetto passivo d'imposta IVA e, pertanto, non può detrarsi l'IVA sugli acquisti e l'è vietato di applicare l'IVA sulle vendite e prestazioni di servizi. L'IVA per gli acquisti effettuati per lo svolgimento dell'attività istituzionale è indetraibile, mentre ai sensi dello stesso articolo, l'IVA è detraibile solo se è tenuta una contabilità separata rispetto a quella istituzionale e conforme alle disposizioni in materia corretta di scritture contabili.

Sono previsti due regimi forfettari di determinazione dell'Iva, a seconda del volume dei ricavi conseguiti:

1) il regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991 per le associazioni che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali in misura inferiore al limite di 250.000 euro.

2) il regime forfettario previsto per le attività spettacolistiche, per le associazioni con volume d'affari annuo fino a 25.822,84 euro. In questo caso la base imponibile viene determinata nella misura del 50 % dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell'imposta assolta sugli acquisti.

b) Imposte dirette (IRES e IRPEF)

Le associazioni sportive dilettantistiche sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali che determinano il reddito in maniera forfettaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività

¹⁰ IPSOA; *Associazioni e società sportive dilettantistiche: agevolazioni fiscali e tassazione*, 7 settembre 2021.

commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell'attività svolta e dell'ammontare dei ricavi conseguiti.

Per le associazioni è prevista un'ulteriore agevolazione dalla Legge n. 398/1991 consistente in un coefficiente ancora più favorevole. Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfettaria, ma applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3%). Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali.

Quanto detto sopra vale per le ASD, mentre le SSD, pur essendo senza fini di lucro, sono soggetti passivi IRES, vale a dire sono società per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d'impresa al cui importo si applica comunque il coefficiente di redditività del 3%. A quanto ottenuto vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali e a tale somma, che rappresenta il reddito imponibile della SSD, si applica l'attuale aliquota IRES del 24%.

Le entrate escluse dal reddito imponibile IRES sono:

- ricavi da attività non commerciali (quote associative) e commerciali (corrispettivi specifici) svolte nei confronti di associati, soci o partecipanti (ex art. 148 del TUIR);
- entrate mediante raccolta pubblica di fondi (massimo due per anno e 51.646 euro di fondi raccolti);
- premi di addestramento e formazione ad ASD o SSD e contributi di Pubbliche Amministrazioni alle sole ASD.

Quanto all'IRPEF, il D.Lgs. n. 81/2015¹¹ prevede che le ASD e le SSD affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., possono utilizzare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al posto del contratto di lavoro subordinato per le prestazioni lavorative rese a fini istituzionali nei loro confronti.

I compensi a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro sportivo con una ASD o SSD (precisamente: i compensi, i premi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese) fino all'importo annuo di 10.000 euro non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per il percettore.

Gli importi di questi compensi che vanno da 10.000,01 a 20.658,28 euro sono soggetti alla ritenuta, a titolo d'imposta, del 23%, pari all'aliquota del primo scaglione dell'IRPEF, maggiorata delle addizionali regionale e comunali ad essa¹². La stessa ritenuta e, invece, a titolo di acconto sui compensi che eccedono 20.685,28 euro sono del tutto esclusi dall'imponibile IRPEF.

c) IRAP

L'Irap, l'Imposta Regionale sulle attività produttive è calcolata sul valore della produzione. Se l'associazione svolge solo attività istituzionale non commerciale, il valore della produzione su cui calcolare l'Irap è data dalla somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati e dei compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo (cosiddetto metodo retributivo) a cui sottrarre le deduzioni

¹¹ D.lgs. 81/2015 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2004, n. 183.

¹² IPSOA; *Associazioni e società sportive dilettantistiche: agevolazioni fiscali e tassazione*, 7 settembre 2021.

previste¹³. L'ente sportivo che ha sostenuto tali costi ha l'obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione Irap.

Gli enti non commerciali, invece, possono avere un reddito di impresa derivante da un'attività commerciale¹⁴ esercitata in via secondaria. In tal caso devono richiedere l'attribuzione di un numero di partita Iva.

Le agevolazioni nel pagamento dell'Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati e dei compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo (cosiddetto metodo retributivo) dei:

- contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro;
- compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.

d) Esoneri e adempimenti

Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro possono godere di una serie di esoneri e sono obbligate a rispettare determinati adempimenti in merito agli obblighi contabili, dichiarazioni e certificazione dei corrispettivi.

Gli esoneri¹⁵ riguardano:

¹³ STUDIO DEI PONTI; *ASD e SSD le regole generali, dalla costituzione alle agevolazioni fiscali alle norme civilistiche*, 21 marzo 2021.

¹⁴ Per legge, si intendono sempre attività commerciali: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita e pubblicità commerciale.

¹⁵ O.CECHELANI; *Pagare meno tasse: quello che i commercialisti non dicono su fisco e tasse*, Edizione 2022.

- l'obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- l'obbligo di certificazione attraverso ricevute e scontrini fiscali;
- l'obbligo di dichiarazione ai fini IVA;
- l'obbligo di fatturazione e di registrazione (tranne che per le prestazioni derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, concessioni o cessioni di diritti televisivi e trasmissioni radiofoniche).

Gli adempimenti obbligatori riguardano:

- le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente e conservate;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, è necessario effettuare il versamento dell'IVA;
- l'art. 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, stabilisce l'obbligo di annotazione distinta dei proventi che non costituiscono reddito imponibile, nonché le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie;
- entro il 15 del mese successivo è necessario annotare, anche in un'unica registrazione, la somma dei corrispettivi e di tutti i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale.

1.1.1. Differenze fra ASD e SSD

Sia le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che le società sportive dilettantistiche (SSD) sono organizzazioni di più persone che decidono di associarsi con lo scopo di realizzare un interesse comune, ovvero di gestire un'attività sportiva.

In particolare, entrambe le due organizzazioni non hanno scopo di lucro ed hanno la finalità di promuovere al loro interno la pratica dello sport in forma dilettantistica.

I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come una ASD o SSD sono principalmente la dimensione dell'associazione, l'organizzazione e la gestione, il rischio d'impresa e l'autonomia patrimoniale. Come abbiamo visto la SSD è una società di capitali, oppure una società cooperativa, mentre una ASD è un ente di tipo associativo che non persegue finalità commerciali. Ne consegue che in una ASD sussiste la piena responsabilità patrimoniale delle persone che agiscono in nome e per conto dell'associazione.

Invece una SSD la responsabilità dei soci è limitata esclusivamente al capitale conferito, purché l'ente costituito abbia una sua autonomia patrimoniale. In parole semplici, nel caso in cui ci sia ad esempio una richiesta di risarcimento danni, è il presidente della ASD e i consiglieri che sono eventualmente chiamati in causa a dover far fronte alla richiesta attingendo direttamente al loro patrimonio personale. Questo non avviene invece in una SSD, dove la responsabilità dei soci corrisponde esclusivamente al capitale conferito.

Inoltre, in una società sportiva dilettantistica, l'amministrazione e la gestione si ispirano ai principi di organizzazione e partecipazione capitalistica. Nelle associazioni sportive dilettantistiche, invece, l'amministrazione e la gestione sono quelli tipici di un'organizzazione a partecipazione democratica. Questo significa che la responsabilità patrimoniale si limiterà all'importo del capitale sociale senza intaccare quello dei soci (tranne nei casi in cui sono state rilasciate fidejussioni personali).

Per quanto concerne il concetto di proprietà, in una ASD appartiene a tutti gli associati in quanto non c'è una suddivisione in quote del capitale sociale. Nelle

assemblee ogni associato ha diritto ad un voto. Il voto di ognuno degli associati è uguale ed ha lo stesso peso.

Situazione completamente differente in una SSD.

Nelle società sportive dilettantistiche la proprietà spetta al socio che detiene le quote di maggioranza del capitale sociale. Così, la proprietà intera di una SSD con 500 tesserati potrebbe spettare ad un unico socio che possiede tutte le quote. Di conseguenza il socio di maggioranza potrà amministrare legalmente la società e gestirla da solo. In una SSD i soci hanno un peso diverso, in base alle quote legalmente versate. Questo scenario non può invece esserci in una ASD. In un'Associazione Sportiva Dilettantistica quale non c'è distinzione tra i vari tesserati, tutti i soci godono di pari diritti e non c'è un proprietario¹⁶.

ASD	SSD
Ente non commerciale di tipo associativo	Società di capitali o società cooperativa
Finalità di promozione sportiva dilettantistica	Finalità di promozione sportiva dilettantistica
Senza scopo di lucro	Senza scopo di lucro
Responsabilità patrimoniale dei soggetti che agiscono in nome e per conto della società	Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci limitata al capitale conferito
Organizzazione e partecipazione democratica all'amministrazione e alla gestione	Organizzazione e partecipazione capitalistica all'amministrazione e alla gestione
Proprietà di tutti gli associati	Proprietà al socio che detiene le quote di maggioranza del capitale sociale

1.2. TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI DI LAVORO

Tipologie di prestazioni di lavoro:

¹⁶ O. CECHELANI; *Pagare meno tasse: quello che i commercialisti non dicono su fisco e tasse*, Edizione 2022.

- Attività di volontariato
- Rapporto di lavoro subordinato
- Collaborazione coordinata e continuativa
- Rapporto di lavoro occasionale

La prestazione di lavoro su base volontaria viene svolta da una persona in modo spontaneo e secondo la propria volontà. Il volontario potrà percepire dei rimborsi spese per lo svolgimento di attività particolari. All'inizio della collaborazione, al volontario, può essere chiesto di compilare una certificazione in cui dichiara di prestare lavoro gratuitamente e in forma volontaria¹⁷.

Il contratto di lavoro subordinato è invece caratterizzato da una subordinazione del lavoratore, il quale in cambio della retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto. Si tratta di una forma di contratto a tempo determinato o indeterminato che determina l'inserimento stabile in azienda, continuità nella prestazione e retribuzione fissa. L'associazione, inoltre, dovrà provvedere all'iscrizione del lavoratore all'INPS o all'ENPALS.

Il vincolo di subordinazione è invece assente nel lavoro di tipo coordinato e continuativo. Deve prevedere un atto scritto in cui risulti la durata e il programma del progetto di lavoro, l'ammontare del compenso e le modalità di erogazione, le forme di coordinamento con il proprio datore di lavoro.

¹⁷ AVVOCATO 360; *Contratto sportivo: come funziona?*

Attraverso i rapporti di lavoro occasionale invece, le associazioni possono acquisire prestazioni di lavoro per attività lucrative e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici¹⁸ previsti dalla norma.

1.2.1. I contratti di collaborazione sportiva

Qualsiasi associazione o società sportiva dilettantistica può scegliere di interesse rapporti di collaborazione con soggetti privati, quali tecnici, allenatori, istruttori, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti e collaboratori amministrativi, a titolo gratuito od oneroso. La norma in vigore che regola tali rapporti prevede che i compensi percepiti durante un qualsiasi rapporto collaborativo fra soggetto privato e società sportiva dilettantistica non costituiscano reddito tassabile e siano annoverabile come redditi diversi¹⁹. Questi compensi possono essere versati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall' UNIRE (Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine) o da qualsiasi altro organismo con finalità sportive dilettantistiche e che sia regolarmente riconosciuto dalle succitate federazioni. I compensi sportivi dovranno però essere inferiori al tetto massimo fissato in 10.000 euro annui (è da considerarsi l'anno solare, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre) esclusi i rimborsi spese²⁰.

Il contratto di collaborazione sportiva non prevede vincoli o requisiti particolari e il compenso sportivo va concordato fra le parti e può essere adeguato in ogni

¹⁸ Tali limiti economici prevedono che ciascun prestatore non percepisca un compenso che superi i 5.000 euro annuali.

¹⁹ Art. 67 c.1, (lettera m) del T.U.I.R.

²⁰ Art. 69 c.2 del T.U.I.R.

momento. Tali compensi sono soggetti ad un regime fiscale agevolato, come previsto dagli articoli 37 della Legge n. 342/2000²¹ e 90 della Legge n. 289/2002.

Il percipiente sarà tenuto a certificare oltre al compenso sportivo fissato, eventuali premi o rimborsi erogati a suo favore. Le ASD e le SSD devono rilasciare al contraente la Certificazione Unica di tutti i compensi sportivi corrisposti, entro e non oltre la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello durante il quale sono stati versati i pagamenti. Tale Certificazione Unica è obbligatoria a tutti, indipendentemente dal superamento o meno della soglia dei 10.000 euro riportata dalla legge.

Altro obbligo a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche è quello di dover compilare il modello 770 (la dichiarazione dei sostituti d'imposta) e di spedirlo entro il 31 marzo dell'anno successivo, all'Agenzia delle Entrate, attraverso intermediari. È doveroso precisare anche che l'istruttore sportivo dovrà rispondere personalmente di qualsiasi eventuale lesione od incidente accorso ai suoi allievi e provocati dalla sua negligenza o imperizia.

1.3. I LIBRI CONTABILI

I libri sociali da tenere per la regolare gestione dell'associazione e società sportiva dilettantistica sono due:

1. Libro soci;
2. Libro verbale assemblee.

Tutti i soci di una ASD e una SSD devono essere tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva (EPS) iscritto al Libro dei Soci e coperti da assicurazione, come previsto dalla

²¹ Art. 37 L. 342/2000 – Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

legge e dal CONI. A tal fine gli EPS hanno una loro polizza che, mediante tesseramento di ogni singola persona, copre diverse tipologie di infortuni (i massimali ed i rischi sono diversi da Ente a Ente e quindi vanno verificati).

I sodalizi devono approvare annualmente il rendiconto annuale in base al D.lgs. n. 460/1997²² e all'art. 90 della Legge 289/2002²³ per poter mantenere i propri vantaggi fiscali.

Il rendiconto annuale di un sodalizio non si può proprio paragonare ad un bilancio di una qualsiasi azienda ma ne è, in pratica, una versione semplificata che prende in considerazione solamente i valori "in uscita ed in entrata"²⁴. Alla chiusura del Rendiconto Annuale se il saldo sarà attivo non genererà un utile e, se sarà negativo, non genererà una perdita ma darà semplicemente una voce positiva o negativa da riportare nel rendiconto dell'anno successivo.

Tempi e modi in cui sarà redatto il rendiconto annuale sono descritti nello Statuto dell'associazione o società sportiva ma, in linea generale (se non diversamente scritto nello statuto), dovrà essere redatto ed approvato dal consiglio direttivo in apposita seduta con apposito verbale, ed elencherà tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali) e le uscite.

Assieme al rendiconto annuale il consiglio direttivo presenterà anche una relazione delle attività svolte nell'anno passato e di quelle che si vorrebbero porre in essere nell'anno a venire. Tale relazione, ed il rendiconto annuale, sono a disposizione dei soci

²² D.lgs. 460/1997 – Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

²³ Art. 90 L. 289/2002 – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

²⁴ Le ASD e SSD devono registrare le entrate e le uscite giornaliere (prima nota cassa e banca) con conservazione delle fatture ricevute di acquisto e delle ricevute di quote/contributi associativi emesse.

che ne facciano richiesta o esposti nella bacheca sociale, assieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, almeno 15 giorni prima della convocazione, in modo che tutti possano leggerli ed approvarli, o discuterli, in sede assembleare.

Il rendiconto annuale e la relazione saranno, una volta approvati dall'Assemblea Generale dei Soci, conservati nel Libro Verbali delle assemblee.

CAPITOLO 2

DUE ANNI DI PANDEMIA: GLI EFFETTI DEL COVID-19 NELLE SOCIETA` ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE MARCHIGIANE

2.1. NOTA METODOLOGICA E TIPO DI INDAGINE

Indagine condotta con metodo di ricerca quantitativa e qualitativa realizzata attraverso lo strumento Google Moduli tra il 1 dicembre 2021 ed il 31 gennaio 2022, su un campione complessivo di n = 100 organizzazioni sportive marchigiane presenti nel registro società Coni e fra le organizzazioni del territorio di mia conoscenza.

L'iniziativa di svolgere quest'indagine nasce dalle molte riunioni della mia società sportiva dilettantistica 'Happiness Sport & Fitness', durante il periodo del lockdown, messe in atto per evidenziare la situazione economia e finanziaria della società nonché le strategie adottate per prevenire danni economici - finanziari irreversibili, fra i propri dipendenti e collaboratori.

Ulteriore spunto, mi è stato dato dall'indagine condotta da Sport&Salute relativa allo "stato di salute" delle organizzazioni del sistema sportivo italiano alla fine del 2020, dopo il primo anno di pandemia.

Per definire l'impatto del Covid-19 nell'associazioni e società sportive dilettantistiche ho scelto principalmente una forma di ricerca quantitativa raccogliendo dati statistici e strutturati complementata da una forma di ricerca qualitativa, basata su domande d'indagine aperte ed interviste, le quali hanno permesso di ricavare

impressioni, opinioni e punti di vista ed ottenere informazioni relative alle motivazioni ed al pensiero delle persone.

Lo strumento utilizzato per ricevere e raccogliere i dati è stato 'Google Moduli' tramite un sondaggio personalizzato suddiviso in due sezioni, la prima inerente alla perdita di ricavi, alla contrazione del bacino d'utenti ed al numero di collaboratori sportivi impiegati durante i due anni di pandemia, la seconda relativa alle misure di sostegno ricevute e le misure di sostegno potenziali da ricevere per riprendere a pieno regime l'attività.

Le informazioni vengono quindi raccolte e collegate ad un foglio di calcolo. Il foglio è poi compilato con le risposte che gli utenti hanno dato al sondaggio.

L'invito di partecipazione all'indagine è stato inoltrato ad una lista contatti di ASD e SSD delle Marche presente in un database da me precedentemente creato, inoltrando un'e-mail di presentazione del mio progetto tesi con il relativo sondaggio da compilare.

Alcune proprietà delle organizzazioni sportive sono state classificate in base alla Provincia (grafico 1.1.), alla dimensione d'impresa (grafico 1.2.), alla forma giuridica (grafico 1.3.) ed al numero degli iscritti/praticanti (grafico 1.4) per rendere più chiaro e completo il prospetto generale delle varie tipologie di strutture sportive presenti nel territorio.

DIMENSIONEIMPRESE	Numero di addetti
Imprese piccole	Da 1 a 10 addetti
Imprese medie	Da 11 a 25 addetti
Imprese grandi	Oltre 25 addetti

ESTENSIONE BASE	Numero iscritti/praticanti
Base iscritti ridotta	Da 1 a 100
Base iscritti media	Da 101 a 250 iscritti
Base iscritti estesa	Oltre 250 iscritti




Figura 2.1.1. Classificazione delle ASD e SSD delle Marche rispondenti al sondaggio secondo la Provincia di appartenenza.




Figura 2.1.2. Classificazione delle ASD e SSD delle Marche rispondenti al sondaggio secondo la dimensione d'impresa.




Figura 2.1.3. Classificazione delle ASD e SSD delle Marche rispondenti al sondaggio secondo la forma giuridica: ASD (associazione sportiva dilettantistica) e SSD (società sportiva dilettantistica).




Figura 2.1.4. Classificazione delle ASD e SSD delle Marche rispondenti al sondaggio secondo il numero di iscritti.

Visto le risposte ricevute dalle organizzazioni sportive in esame, rappresentate dai grafici sopra in termini percentuali, posso verificare che la maggior parte delle ASD e SSD rispondenti al sondaggio sono associazioni sportive dilettantistiche per l'88% collocate nella Provincia di Ancona e Macerata in egual misura (35%) con una struttura di piccole dimensioni (62%), in base al numero di addetti impiegati, ed una base iscritti ridotta rappresentativa del 46% del totale, anche se a pochi punti percentuali da una base iscritti media (37%).

2.2. CHIUSURA ATTIVITÀ

Il 9 marzo 2020 veniva varato dal Consiglio dei Ministri il seguente provvedimento: “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi

e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”²⁵.

Dopo il lockdown, tra giugno e luglio 2020, le organizzazioni sportive avevano ripreso, almeno parzialmente, le proprie attività in sede. Situazione di riapertura non favorita nemmeno dalla stagionalità in quanto ogni anno si ha una percentuale molto bassa di iscritti nei mesi estivi, soprattutto ad agosto.

Poi a settembre ed ottobre, i mesi della speranza e di apparante ripresa, interrotta due mesi dopo, come conseguenza delle nuove restrizioni dettate dal peggioramento del quadro epidemiologico²⁶.

Durante questi lunghi mesi di chiusura imposta, le ASD e SSD, nelle Marche come nel resto d'Italia hanno scelto, in base alle disponibilità della loro struttura ed al tipo di attività svolta, di offrire dei servizi all'aperto o riservati solamente agli atleti che partecipano ad eventi e competizioni sportive a livello agonistico.

²⁵ Art 1 c.3 del D.P.C.M 8 marzo 2020.

²⁶ Sport & Salute; *Gli effetti del Covid sul sistema sportivo italiano*.



Figura 2.2.1. Proposta di attività agli iscritti durante il periodo di lockdown imposto.

In riferimento alla figura 2.2.1. la maggior parte delle attività proposte dalle ASD e SSD durante la chiusura indotta dai decreti governativi, erano riservate agli atleti che svolgevano un'attività agonistica da Enti riconosciuti (42%).

A causa della struttura, o della disciplina sportiva o del periodo stagionale, prevalentemente invernale e primaverile, solamente il 14% delle organizzazioni sportive hanno potuto svolgere attività sportiva all'aperto.

Soffermandoci sul valore del 30% riguardo l'attività online, è chiaro che con le palestre e spazi per allenarsi chiusi per mesi, il settore ha dovuto necessariamente inventarsi: le aziende e i loro clienti sono stati così spinti a sviluppare la loro creatività e ideare nuovi modi per non rinunciare all'attività motoria²⁷ e per permettere almeno un debole flusso in entrata.

²⁷ BACKTOWORK; *App e siti per il fitness: come il Covid ha favorito l'allenamento online*, 26 gennaio 2021.

Ogni club ha puntato su strategie differenti, anche se molti hanno proposto sessioni di allenamento in streaming tramite social media, dimostrandosi popolari sia tra gli istruttori che tra gli appassionati di fitness in particolare tra le palestre più piccole e gli allenatori indipendenti. Molte app e siti hanno infatti offerto la duplice possibilità, a chi effettuava un abbonamento mensile o annuale, di seguire gli allenamenti ed i vari corsi fitness e di accedere a registrazioni di esercizi in qualunque momento.

Per esempio, Ugo Spicocchi, membro della direzione Nazionale CSEN, ha spiegato come sia stato importato istituire un fondo strategico per attività online per cercare di supportare le affiliate allo CSEN delle Marche²⁸ e dare la possibilità d'ideare dei voucher sullo sport online per gli abbonati.

2.3. PERDITA DI RICAVI

Le entrate o i corrispettivi economici di un'associazione o società sportiva dilettantistica che non sono soggetti a tassazione sono le quote associative annuali pagate dai soci, le donazioni e i contributi versati da associati o terzi.²⁹

Inoltre, vengono considerati tutti i corrispettivi che vengono pagati dagli associati per la partecipazione ad attività organizzate dall'associazione o dalla società (ad esempio corsi), a patto che queste attività siano coerenti con gli scopi e le finalità previste dallo statuto per non essere considerate della attività commerciali.

²⁸ U. SPINOCCHI; *Il caso delle palestre che stanno per chiudere*, Ancona, Conferenza del 4 dicembre 2021.

²⁹ AVV. NICOLA FERRANTE; *Il portale delle associazioni*.

Fra le entrate, di natura commerciale, troviamo le attività svolte nei confronti di non soci o non associati, anche se rientrano tra le attività istituzionali dell'associazione, in quanto vengono considerate delle prestazioni rese nei confronti dei terzi³⁰.

Ancora le attività determinate per la cessione di beni come la vendita di qualunque prodotto con l'emissione di fattura commerciale, pubblicità sponsorizzazioni³¹ e somministrazione di alimenti e bevande.




Figura 2.3.1. Overview sulle perdite dei ricavi: 2019-2020 e 2020-2021.




Figura 2.3.2. Stima delle perdite in termini percentuali.

³⁰ U.CERIANI; *Associazioni sportive, i ricavi derivanti da attività commerciali*, 19 luglio 2018.

³¹ Gli importi erogati dagli sponsorizzanti sono completamente deducibili fino a 200.000€ annui e richiedono la stesura di un contratto tra le parti in cui a fronte dell'impegno economico venga indicato in che modo l'ASD diffonderà la visibilità del marchio dello sponsor.

A causa della pandemia, le organizzazioni sportive hanno riscontrato una situazione negativa per i bilanci: quasi la totalità del campione (95%), come dimostrato dalla figura 2.3.1. ha riscontrato perdite di ricavi nel 2020 rispetto al 2019 ed quasi la metà degli intervistati stima tale perdita dal 21% al 51%.

Risultati tendenzialmente in diminuzione per l'anno 2021 rispetto al 2020, dove le perdite dei ricavi si attestano intorno al 63% (vedi figura 2.3.1.) e le stime delle perdite sono in calo per percentuali maggiori del 20% rispetto all'anno precedente (vedi figura 2.3.2.).

Una perdita di ricavi maggiori nel 2020 è data sicuramente dall'improvviso impatto che ha avuto il Covid-19 all'interno delle organizzazioni sportive e dai mesi di chiusura imposti dal Governo. Solamente il primo anno, infatti, le palestre hanno visto la luce di una prima riapertura solo a fine maggio 2020, dopo tre mesi di chiusura, per poi subire un'altra battuta d'arresto ad ottobre 2020, prorogata fino al 2021.

Le misure preventive adoperate come il contingentamento, misura della temperatura, distanza in sala attrezzi e in sala corsi, divieto di usare spogliatoi, costante sanificazione degli strumenti e degli spazi, tempi limitati di permanenza per ogni cliente, unite al clima di paura ed incertezza hanno causato una grossa perdita economica³².

La ragione di tale impatto negativo, sicuramente risiede principalmente nel mancato incasso di nuovi abbonamenti per le ASD e SSD e per la sospensione degli abbonamenti dei clienti, ancora attivi durante il lockdown, per la non fruizione del servizio.

³² L. ARDUINO; *Palestre: un anno in lockdown*, 20 marzo 2021.

Vista la situazione, ho domandato alle strutture sportive del sondaggio quali strategie sono riuscite a mettere in pratica per aumentare il numero di entrate finanziarie fra il 2020 e il 2021. La maggior parte di queste hanno investito in attività online e all'aperto, dove possibile, ricercando nuove sponsorizzazioni e facendo affidamento sui contributi pubblici governativi e regionali. Un numero minore di strutture sportive, invece, ha adottato una 'rateizzazione estrema delle quote per incassare anche frequenze brevi' e ridotto il numero di personale tecnico coinvolto nell'associazione o nella società sportiva.

2.3.1. L'emorragia del bacino d'utenza e la situazione di illiquidità

È usuale per le associazioni richiedere ai propri iscritti il versamento di una quota di iscrizione, in base al tipo di disciplina praticata, in base ai servizi offerti e agli obiettivi che il cliente vuole raggiungere, da pagarsi in un'unica soluzione oppure dilazionata nel corso dell'anno dipendentemente al tipo di abbonamento che si vuole sottoscrivere.

Il tipo di abbonamento più venduto in questo settore, soprattutto nelle palestre, è un tipo di abbonamento annuale, questo perché l'attività fisica in generale viene intesa come un vero e proprio investimento per raggiungere determinati obiettivi sia in termini fisici, ma anche relativi al miglioramento dello stato di salute ed al benessere psicofisico. La preferenza della vendita di questi tipi di abbonamenti da parte delle organizzazioni sportive dipende dalla loro capacità di generare flussi di cassa costanti all'interno della struttura.

Ad esempio, qualora vengano rilasciati degli abbonamenti mensili, a ridosso delle festività o dell'estate, i flussi di cassa diminuiranno drasticamente portando le organizzazioni ad una situazione di illiquidità.

Di fronte ad abbonamenti annuali, ma anche semestrali o trimestrali, nel momento della prima chiusura forzata a marzo 2020, le ASD e SSD hanno dovuto far fronte alle richieste di rimborso di abbonamenti per attività già pagate, ma delle quali l'utente non poteva usufruire a causa della situazione pandemica in atto.

Gli enti sportivi, hanno continuato a promuovere le loro attività, seppur con metodi differenti condizionati dall'emergenza, sia per mantenere i contatti attivi con la propria utenza sia per onorare i contratti in essere, rafforzando le loro posizioni con la buona fede che evidentemente ne caratterizza gli operati nell'esecuzione delle obbligazioni, scongiurando richieste di rimborso anche grazie all'erogazione gratuita di ulteriori attività, senza intaccare naturalmente il credito dei loro abbonati già pagati³³ (sospensione delle rate degli abbonamenti dilazionati).

Purtroppo la pandemia ha influito sotto tanti punti di vista, si sono perse abitudini cicliche e socialità soprattutto fra i più giovani creando "l'ennesima emergenza nell'emergenza"³⁴. E poi naturalmente, c'è la paura del contagio sia da parte dei ragazzi stessi che dei loro genitori, principalmente dove si condividono spazi chiusi e spogliatoi.

³³ S. BERTOLETTI; *Rimborso abbonamenti per coronavirus*, 15 aprile 2020.

³⁴ G. PIGLIA; *Il virus continua a correre, molti ragazzi si fermano*, 27 dicembre 2021.




Figura 2.3.3. Overview sulle perdite di iscritti e praticanti: 2019-2020 e 2020-2021.




Figura 2.3.4. Stima delle perdite di iscritti e non iscritti in termini percentuali.

La pandemia, ha ridotto, in maniera consistente il numero degli iscritti e non iscritti (es. praticanti) delle associazioni e società sportive dilettantistiche nelle Marche.

Nell'anno 2020, più di 9 organizzazioni su 10 hanno riscontrato una perdita d'utenza (vedi figura 2.3.3.), e tra questi, il 33% (vedi figura 2.3.4.) afferma di aver perso fino al 20% dei propri praticanti. Dato significativo e di egual misura per il 24% delle

organizzazioni sportive che sostiene di aver perso dal 21% al 50% del bacino d'utenza rispetto ai mesi precedenti la pandemia.

Dopo la prima riapertura, a giugno 2020, si è appurato un lieve aumento circa il numero dei praticanti nelle ASD e SSD nonostante il periodo estivo.

I numeri hanno ripreso la loro discesa due settimane prima della seconda chiusura imposta, il 26 ottobre 2020, a causa dell'aumento dei contagi, verificando un calo di presenze e di fatturato. In questo clima di incertezza e di paura, gli utenti non hanno ritenuto opportuno investire nell'attività fisica rimandando la spesa a tempi più sicuri.

Nonostante una percentuale più bassa che si attiene al 61% contro il 91% dell'anno prima (vedi figura 2.3.3.), nel 2021, si è riscontrata una perdita dei propri praticanti di oltre la metà. Le stime diminuiscono in maniera decrescente in base all'aumentare della percentuale di perdita, con un maggior picco del 38% (vedi figura 2.3.4.) per le perdite d'utenza fino al 20% rispetto al 2020.

Per l'anno 2021, fatto rilevante oltre la perdita di fatturato delle ASD e SSD dovuto ad un calo degli iscritti, è stata la questione voucher riconfermata dall'art.36 del DL 41/2021 (DL Sostegni) disciplinato poi dal capitolo successivo: le misure di sostegno per lo sport.

Le organizzazioni sportive, rispettando quanto previsto dall'art. 1463³⁵ del Codice Civile sono tenuti a riconoscere in alternativa alle persone che hanno acquistato dei

³⁵ Art. 1463 c.c. – Impossibilità totale: nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

servizi sportivi, ma che hanno avuto l'impossibilità di usufruirne a causa delle disposizioni governative connesse al contenimento della pandemia da Covid-19:

- Il rimborso economico totale dell'abbonamento o di quota parte relativa ai servizi non espletati;
- Lo svolgimento di attività da remoto (ove possibile);
- Un voucher³⁶ di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.³⁷

Tali scelte sono state pianificate per attutire l'impatto finanziario sugli enti sportivi causato dal rimborso degli abbonamenti non goduti da parte dei tesserati.

D'altra parte, la questione voucher ha creato un debito nei confronti dei tesserati, alle ASD e SSD che si connette alla difficoltà di creare nuove entrate andando incontro ad una situazione di difficoltà economia e illiquidità.




Figura 2.3.5. Modalità di recupero dei mesi dell'abbonamento non usufruito durante il lockdown dagli utenti delle ASD e SSD delle Marche.

³⁶ Il voucher rappresenta un buono sconto che la persona potrà utilizzare per un nuovo acquisto. Sta alla volontà delle parti, ovvero dell'organizzazione e dei tesserati scegliere di utilizzare il voucher anche per servizi sportivi diversi da quelli inizialmente pattuiti oppure consegnare tale credito ad un terzo.

³⁷ G. PIETRANI SGALLA; *Rimborso abbonamento o voucher per tesserati ASD*, 6 ottobre 2021.

Ciò sopra riportato è stato confermato dalle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche del campione esaminato. Secondo le percentuali della figura 2.3.5, il 45% degli utenti delle organizzazioni sportive marchigiane ha recuperato i mesi dell'abbonamento attraverso la modalità voucher, il 21% attraverso lo svolgimento di attività fisica a distanza ed il 24% attraverso il rimborso di denaro.

Fra le altre modalità scelte dalle ASD e SSD c'è il prolungamento delle attività sportive nei mesi estivi e la predisposizione di campus o centri estivi per quelle organizzazioni che si occupano di attività sportive a livello amatoriale per bambini e ragazzi.

2.3.2. Riepilogo




Figura 2.3.6. Problematiche principali riscontrate dalle organizzazioni sportive marchigiane fra marzo 2020 e marzo 2021.

Dall'indagine campione, quasi la totalità delle organizzazioni sportive ha riscontrato come problematica principale durante il periodo di pandemia, e nella chiusura delle attività sportive, la riduzione degli iscritti, seguita dalla riduzione dei ricavi e dai troppi costi da sostenere (vedi figura 2.3.6.).

Mentre i primi due punti sono stati trattati dal paragrafo 2.3, i costi da sostenere che hanno pesato nei bilanci delle organizzazioni sono principalmente di tre tipi: canoni di locazione per i contratti con privati, costo delle utenze e costo del personale.

Grazie al Decreto Italia, emanato a marzo 2020, sono stati sospesi i canoni di locazione per il settore sportivo relativi all'affidamento di impianti sportivi³⁸ pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Il problema si è posto per i tanti enti sportivi che hanno in locazione beni di proprietà privata e per i quali, evidentemente, non operando l'art. 95³⁹ del Decreto Cura Italia e rientrando in una scena contrattuale di tipo privatistico, si è ricorso in prima battuta al buon senso e all'accordo fra le parti⁴⁰.

Nel successivo Decreto Rilancio, è stato introdotto un bonus affitti attraverso la cessione di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, o anche del terzo settore⁴¹. Il credito d'imposta è stato stabilito proprio per quelle attività d'impresa, arti o professioni, che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione

³⁸ DM 18/03/1996, aggiornato dal DM 06/06/2005 – Per impianto sportivo si intende ogni luogo opportunamente conformato ed attrezzato per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate ai vari livelli, anche internazionali, tanto per attività agonistiche che per attività non destinate all'agonismo e, pertanto, propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive.

³⁹ Art. 95 Decreto Cura Italia – Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo.

⁴⁰ F. DE NARDO; *La sospensione dei canoni di locazione per il settore sportivo*; 28 marzo 2020.

⁴¹ R. DE PIRRO; *Bonus affitti del decreto Ristori Bis. Quali vantaggi dalla cessione del credito d'imposta?*, 11 novembre 2020

di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Altro costo importante a carico delle ASD e SSD che ha destato particolare preoccupazione riguarda il gruppo di utenze, ovvero i consumi di energia elettrica, gas, acqua e utenze telefoniche. Il costo delle utenze variano molto in funzione delle singole caratteristiche degli impianti, dei serramenti e della dispersione, ma ancor di più dalla presenza e dalla dimensione di zone del club che tipicamente richiedono maggior consumo energetico come, all'ambiente della piscina⁴².

Altri costi di gestione sono considerate le manutenzioni, le pulizie, le assicurazioni, il marketing, i professionisti per l'ambito fiscale. Costi minori per le iscrizioni alle associazioni di categoria, le licenze e i canoni, le tasse sulla diffusione sonora e tutto ciò che non si è in grado di catalogare sotto le altre voci.

Infine, il costo del personale, una voce che pesa molto sul totale dei costi e che la sua classificazione dipende dal tipo di ASD e SSD che ci troviamo di fronte in funzione della mansione svolta (manager e responsabili, reception e amministrazione, reparto commerciale, istruttori, etc.). Durante la chiusura imposta dal Governo, a causa dell'emergenza epidemiologica, fra il costo del personale a carico delle organizzazioni sportive non possono essere considerati i costi relativi ai collaboratori sportivi in quanto questi non hanno ricevuto nessuna retribuzione a causa della sospensione della loro mansione.

⁴² TECNOGYM; *Classificare i costi operativi del centro fitness.*

2.4. LE PERSONE A LAVORO DURANTE LA PANDEMIA




Figura 2.3.6. Confronto fra il numero di collaboratori sportivi che collaboravano complessivamente all'interno delle organizzazioni sportive marchigiane prima della pandemia e nel periodo di marzo 2020 - agosto 2021.

N°COLLABORATORI SPORTIVI (prima della pandemia)	ASD/SSD	N° COLLABORATORI SPORTIVI (marzo 2020-agosto 2021)	ASD/SSD
Da 1 a 10	58	Da 1 a 10	70
Da 11 a 25	23	Da 11 a 25	16
Da 26 a 50	12	Da 26 a 50	7
Più di 50	7	Più di 50	7

Prima dell'emergenza epidemica, 58 su 100 delle organizzazioni sportive marchigiane rispondenti al sondaggio offrivano lavoro presso la loro struttura ad uno a dieci collaboratori sportivi nelle figure di istruttori, tecnici, allenatori, amministrativi, personale delle pulizie etc.

Soglia più bassa per le organizzazioni sportive dagli undici ai venticinque collaboratori sportivi (23 su 100).

Nel confronto fra i due periodi temporali in questione, che risalgono ad una situazione precedente la pandemia ed una situazione di chiusura forzata e di mesi di

apertura incerti, la figura 2.3.6 dimostra come sia diminuita del 7% la percentuale di ASD e SSD con un numero di collaboratori dagli undici ai venticinque e del 5% la percentuale di collaboratori dai ventisei ai cinquanta.

Il numero di ASD e SSD con un numero di più di cinquanta collaboratori, rimane stabile. Questo dimostra come le ASD e SSD più piccole abbiano riscontrato maggior difficoltà rispetto ad aziende più grandi e con più servizi offerti.

Il lavoro del collaboratore sportivo durante il periodo di marzo 2020 – agosto 2021 è stata sostituito in molti casi dal fitness online e dalle piattaforme dove è stato possibile seguire corsi di fitness o corsi di attività sportivi specifici inerenti alla disciplina ed al tipo di abbonamento sottoscritto, allenandosi da casa o da qualsiasi altro luogo.

A confermare ciò, è stato anche l'aumento degli acquisti di attrezzature sportive online⁴³.

Nonostante la bassa qualità tecnica e la mancanza di socializzazione che rende incerto il futuro del mondo fitness online, molti utenti in prossimità della prima apertura e ancora oggi preferiscono continuare a seguire corsi online piuttosto che essere seguiti da un istruttore e di conseguenza da un collaboratore sportivo che in assenza di utenti rischia di perdere il proprio posto di lavoro.

⁴³ G.PIRO; *Com'è cambiato il mondo della fitness durante la pandemia*; 4 gennaio 2021.

CAPITOLO 3

LE MISURE DI SOSTEGNO PER LO SPORT

3.1. IL DECRETO “CURA ITALIA”

È stato approvato nella notte del 17 marzo 2020 il D.L. n. 18 “Cura Italia” contenente «le misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19». Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 marzo ed è entrato in vigore il giorno stesso. Per fronteggiare l’emergenza determinata dal Coronavirus, sono state inserite misure di sostegno anche per lo sport: ai lavoratori delle Società ed Associazioni ed aiuti ai club dilettantistici e professionistici. Per la prima volta, una misura per tutti i precari dello sport, quali istruttori, allenatori, collaboratori che lavorano con e per i sodalizi sportivi.

I provvedimenti di interesse del mondo sportivo possono essere suddivisi principalmente in tre categorie:

- 1) Disposizioni specifiche per il settore sportivo dilettantistico e/o il Terzo Settore;
 - Art. 95 – Sospensione versamenti e canoni per il settore sportivo.

Sono sospesi per le ASD e SSD professionistiche e dilettantistiche dalla data del 17/03/2020 alla data del 31/05/2020 i termini di pagamento per i canoni di locazione e concessori relativi agli affidamenti di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti Territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati senza applicazione di

sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Per tutti i sodalizi che operano in locali di proprietà dei privati è opportuno attivare un accordo di sospensione concordato e/o riduzione parziale del canone ovvero di altro genere con il proprietario/locatore.

- Art.96 - Indennità collaboratori sportivi.

È riconosciuta un'indennità di euro 600,00, in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all'art. 67, comma 1, lettera m, del T.U.I.R. (compensi sportivi dilettantistici). L'indennità è fruibile sia da parte dei titolari dei rapporti co.co.co amministrativo/gestionale che dei c.d. "sportivi dilettanti puri" in possesso della sola lettera di incarico. Essa non concorre alla formazione del reddito, e quindi nemmeno ai fini della determinazione del "plafond" dei 10.000 euro annui di cui all'art. 69 del T.U.I.R. La fruizione del contributo non è immediata ed è sottoposta a diverse condizioni⁴⁴.

2) Disposizioni di carattere generale che impattano o possono impattare anche sul settore sportivo Dilettantistico;

- Art 19 e 22 - Norme speciali in materia di cassa integrazione.

⁴⁴ Le condizioni per poter presentare la domanda per l'indennità di collaboratore sportivo sono le seguenti:

1. Che il rapporto di collaborazione sportiva sia già in essere alla data del 23 febbraio 2020;
2. Che il beneficiario non percepisca altri redditi da lavoro;
3. La società Sport & Salute S.p.A. "sulla base del registro di cui l'art.7, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2004, n.136, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione;
4. Pur non essendo precisato nel decreto, è probabile o comunque coerente con le finalità della norma, che lo sportivo che intenda richiedere l'indennità operi in favore di ASD e SSD regolarmente iscritte al registro CONI, e che sia in possesso di tesseramento con validità in corso.

Le Società ed Associazioni Sportive che si avvalgono dei lavoratori dipendenti possono attivare specifiche procedure per sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19. Le agevolazioni consistono in una riduzione di tempi e formalità⁴⁵. Inoltre la cassa integrazione in deroga⁴⁶, prevista per i lavoratori dipendenti, vale anche per il mondo sportivo.

- Misure a sostegno della liquidità attraverso il Sistema Bancario.

Tali misure di sostegno sono attivabili esclusivamente dalle imprese - con agevolazioni particolarmente interessanti per le piccole e medie imprese - e, quindi, nel settore sportivo, dalle sole SSD a RL, dalle Società Cooperative Sportive Dilettantistiche, dalle Imprese Sociali e dagli imprenditori che operano nel settore sportivo non iscritti al Registro CONI. Non sono, dunque, direttamente attivabili dalle ASD.

Si evidenzia, in particolare, la previsione dell'art. 56 del Codice ai sensi della quale «sono sospese le rate ed i rimborsi di mutui ed altri finanziamenti (compresi contratti leasing) fino al 30/09/2020⁴⁷». La sospensione è automatica ed è concessa previa semplice domanda attraverso la quale il richiedente dichiara di volere utilizzare la procedura.

⁴⁵ I datori di lavoro che presentano tale domanda sono dispensati dall'osservanza dell'obbligo di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D Lgs. 148/2015) e dei termini del relativo procedimento, nonché dei termini per la presentazione della domanda per l'assegno ordinario. Rimangono dovute le procedure di informazione, consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Tale passaggio è tuttavia obbligatorio per i soli datori di lavoro che impiegano più di cinque lavoratori.

⁴⁶ INPS, Circolare del 28 marzo 2020 n.47 – *Misure a sostegno del reddito nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.*

⁴⁷ Art. 56 D.L. del 17/03/2020.

3) Disposizioni in materia di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi.

- Art. 61 e 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Per le Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche, gli enti di promozione nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori⁴⁸, è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

3.2. DECRETO RILANCIO

Con il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n.34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state definite specifiche misure di sostegno al mondo dello sport⁴⁹.

Le disposizioni che interessano principalmente le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche sono le seguenti:

⁴⁸ Art. 5 D.lgs. 117/2017.

⁴⁹ DIPARTIMENTO DELLO SPORT, Presidenza del Consiglio dei ministri, 19 maggio 2020.

- Art. 25 - Contributi a Fondo Perduto.

E' prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA (quindi anche Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che svolgono attività commerciale) con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate un'istanza con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. All'istanza va allegata autocertificazione attestante che i soggetti richiedenti nonché i soggetti sottoposti alla verifica antimafia non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011⁵⁰. Qualora emerga dai riscontri la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo con sanzioni e interessi. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione non veritiera della regolarità antimafia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul c/c bancario o postale intestato al beneficiario.

⁵⁰Art. 67 D.lgs. n.159/2011; *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli art. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.136* - Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi.

- Art. 27 – Irap.

Viene annullato il versamento dell'Imposta Regionale sulle attività produttive dovuta a titolo di saldo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché la prima rata dell'acconto per il periodo d'imposta successivo. In altre parole, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche sono esentate dal versamento del saldo per il 2019 e della prima rata dell'acconto per il 2020 dell'Irap senza che questo sia legato ad alcun presupposto (es. riduzione del fatturato rispetto all'esercizio precedente)⁵¹. L'ammontare dell'acconto non dovuto, comunque, sarà considerato come "versato" al fine del calcolo del saldo da corrispondere nel 2021 relativamente al periodo d'imposta 2020.

- Art. 28 – Crediti d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.

Per Associazioni e Società con partita Iva, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale⁵². Il credito è commisurato all'importo versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Ai soggetti esercenti attività economica spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%

⁵¹ E. SAVIO; *Decreto Rilancio: le novità per le ASD e SSD*, 22 maggio 2020.

⁵² AGENZIA DELLE ENTRATE; Circolare n.14 del 06/06/2020; *Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda* – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

rispetto allo stesso mese del periodo precedente. Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è utilizzabile in dichiarazione o compensazione⁵³.

- Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.

Riduzione (automatica e senza bisogno di presentare alcuna istanza) degli oneri delle bollette elettriche per i soli mesi di maggio, giugno e luglio 2020 per tutte le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, così da poter apportare un effettivo risparmio sulle tariffe applicate.

- Art. 98 - Indennità mensile per i collaboratori sportivi.

Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta da “Sport e Salute S.p.A.” un’indennità pari a 600,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP le FSN, gli EPS, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già prevista per il mese di marzo 2020 dall’art. 96 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui al citato art. 96, l’indennità stessa, per i mesi di aprile e maggio 2020, è erogata senza necessità di ulteriore domanda⁵⁴.

⁵³ AGENZIA DELLE ENTRATE; Risoluzione n.32 del 06/06/2020 - *Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

⁵⁴ SPORT & SALUTE SPA, *Collaboratori sportivi: al via la presentazione delle domande per l'indennità di aprile e maggio*, 18 giugno 2020.

- Art. 125 – Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Per le misure di adeguamento degli ambienti di lavoro⁵⁵, al fine di sostenerle ed incentivarle, saranno riconosciuti un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di 80.000 € per ciascun beneficiario, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del virus e per un massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli ambienti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e/o degli utenti.

- Art. 126 – Proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti sospesi.

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che svolgono l'attività commerciale e che hanno registrato una riduzione di fatturato o dei corrispettivi⁵⁶, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'esercizio 2019, l'art. 126 del Decreto Rilancio ha ulteriormente posticipato i termini di versamento delle ritenute alla fonte, dell'Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che potranno essere effettuati senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (massimo 4 rate mensili di pari importo), con prima rata entro il 16 settembre 2020.

⁵⁵CONSIGLIO DEI MINISTRI; "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", 24 aprile 2020.

⁵⁶ Art. 18 D.L. 23/2020

- Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020⁵⁷.

Il comma 1 apporta modifiche all'art. 61 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, prevedendo tra l'altro, che i versamenti delle ritenute ex artt. 23⁵⁸ e 24⁵⁹ DPR 600/73, operate in qualità di sostituti d'imposta dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché i versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, dovuti, tra l'altro, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche nonché dai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness, culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, già in precedenza fissati per il 31 maggio 2020, potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Soltanto per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni Sportive professionistiche e dilettantistiche, si sospenderanno i versamenti di cui sopra, fino al 30 giugno 2020, anziché fino al 31 maggio 2020, e la ripresa della riscossione è spostata dal 30 giugno al 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo⁶⁰.

⁵⁷ LEGA NAZIONALE DILETTANTI; *Decreto Rilancio - Le disposizioni per le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche*; 21 maggio 2020.

⁵⁸ Art. 23 del D.P.R. del 29/09/1973 n. 600 – Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.

⁵⁹ Art. 24 del D.P.R. del 29/09/1973 n. 600 – Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

⁶⁰ Modifica art. 61 c.5 del Decreto "Cura Italia".

“I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un masso di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”⁶¹.

- Art. 216 – Disposizioni in tema di impianti sportivi.

Con il comma 1, sono prorogati i termini di cui all’art. 95, Decreto Cura Italia, per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti Territoriali, con possibilità di saldare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione mensile fino ad un massimo di 4 rate di pari importo, a partire dal mese di luglio 2020.

Con il comma 2, in ragione della sospensione delle attività sportive, è previsto che i soggetti concessionari degli impianti sportivi pubblici possano sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione dei rapporti concessori, in scadenza entro il 31 luglio 2023, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati e programmati⁶². Una novità particolarmente importante riguarda la gestione dell’impiantistica privata e della

⁶¹ Art 127 del Decreto Rilancio; *brocardi.it*.

⁶² In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto e il concessionario avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori.

possibilità di mutuare la sospensione dei canoni di locazione così come già previsto per le strutture di proprietà pubblica.

Il comma 4 prevede, stante la sospensione delle attività sportive che, relativamente al contratto di locazione di palestre, piscine ed impianti sportivi, possa essere dal conduttore richiesta, limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020, una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva prova contraria di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

Inoltre, se a seguito della sospensione dell'attività di palestre, piscine ed impianti sportivi di ogni tipo non è possibile onorare gli abbonamenti stipulati per l'accesso ai servizi, i titolari degli abbonamenti possono presentare domanda di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile incondizionatamente presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva⁶³.

- Art. 217 – Fondo Salva Sport.

Si stabilisce la costituzione del “Fondo Sportivo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”. Il fondo sarà costituito da una quota pari allo 0,5 % del totale delle

⁶³ DIPARTIMENTO DELLO SPORT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 19 maggio 2020.

scommesse sportive, effettuate attraverso qualsiasi canale e in qualsiasi modalità, sino al 31.12.2020 per un limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, salvo riduzioni qualora l'ammontare delle scommesse fosse inferiore alle somme iscritte al Fondo.

3.2.1. D.L. 14 agosto 2020 n.104

Il 7 agosto 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n.104 del 14 agosto 2020 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" - pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 e in vigore dal giorno successivo (di seguito "D.L. 104/2020" o "Decreto").

Con il seguente decreto, sono individuate le modalità di attuazione, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione per l'indennità dei collaboratori sportivi relativa al mese di giugno 2020. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità è erogata anche per il mese di giugno senza necessità di ulteriore domanda⁶⁴.

Su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazioni delle disposizioni con particolare riguardo all'esclusione, alle procedure di concessione e utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli per gli investimenti pubblicitari

⁶⁴ Art. 2, c. 1 e 2 del D.L. 14 agosto 2020 n.104.

in favore di leghe e Società Sportive Professionistiche ed Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche⁶⁵.

3.2.2. D.L. 28 ottobre 2020 n.137

In considerazione di quanto disposto dal DPCM del 24 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n.137 che prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Viene istituito, con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2020, il Fondo destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione⁶⁶.

Per le imprese che operano nei settori individuati tramite codice ATECO⁶⁷ e che hanno pertanto visto sospesa l'attività, il Governo ha inteso estendere per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. "Rilancio" al fine di offrire un ristoro e sostenere

⁶⁵ Art. 81 del D.L. 14 agosto 2020, n.104.

⁶⁶ Art. 3 del D.L. 28 ottobre 2020, n.137.

⁶⁷ ISTAT - A partire dal 1° gennaio 2008 l'Istat ha adottato la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev. 2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006). L'Ateco 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito. Esso prevede la partecipazione, oltre all'Istat che lo coordina, di numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali.

tali soggetti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente⁶⁸.

Non è dovuta inoltre, la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate⁶⁹.

Infine, il decreto prevede per il mese di novembre 2020 un'indennità pari a 800 euro riconosciuta da Sport & Salute S.p.A. in favore degli operatori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le ASD e le SSD che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno "cessato, ridotto o sospeso la loro attività"⁷⁰. Per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile maggio o giugno, l'indennità di novembre sarà erogata senza necessità di ulteriore domanda⁷¹.

3.2.3. D.L. 30 novembre 2020 n.157

L'ultimo decreto emanato in termini di misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel 2020, a favore dello sport è stato il D.L. 30 novembre 2020 n.157 entrando in vigore il giorno stesso.

Il decreto prevede una proroga del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non

⁶⁸ Art.8 D.L. 28 ottobre 2020, n.137.

⁶⁹ DIPARTIMENTO DELLO SPORT, Presidenza del Consiglio, 28 ottobre 2020.

⁷⁰ Sport & Salute S.p.A., *Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l'indennità di novembre*, 30 ottobre 2020.

⁷¹ Le domande degli interessati (non già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità ex art. 96 del Decreto Legge "Cura Italia" sono presentate a Sport & Salute S.p.A. con le modalità individuate dal Decreto dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per le Politiche giovanili e lo sport.

superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019⁷². Ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap dal 30 novembre al 10 dicembre 2020⁷³.

È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'IVA che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019⁷⁴.

La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020⁷⁵.

Rilasciata, infine, l'indennità anche per il mese di dicembre di 800 euro erogata da Sport & Salute S.p.A. per i lavoratori del settore sportivo come previsto da art.17 del D.L. 28 ottobre 2020.

3.3. 2021: IL NUOVO DECRETO SOSTEGNI (D.L. 22 MARZO 2021 N.41)

Il 2021 si apre con una seconda chiusura per le ASD e SSD già presente da ottobre 2020. I mesi di chiusura forzata totale per queste attività arrivano a dieci mesi fra il 2020 e 2021, e non di poca importanza durante i sei mesi estivi, gestori di ASD e SSD hanno

⁷² Art.1 D.L. 30 novembre 2020 n. 157.

⁷³ Art.3 D.L. 30 novembre 2020 n.157.

⁷⁴ Art.2 D.L. 30 novembre 2020 n 157 – [La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che sono state chiuse a seguito del DPCM del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse...]

⁷⁵ Art.10 D.L. 30 novembre 2020 n.157, Fondo Unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

lavorato andando incontro a gravi difficoltà dovute anche alla frequenza degli utenti nel periodo estivo che subiscono ogni anno un netto calo rispetto agli altri mesi dell'anno.

Il D.L. "Decreto Sostegni" del 22 marzo 2021 n.41 introdotto con il Governo Draghi recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021.

L'art. 1 prevede un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, nonché operatori sportivi quali palestre o piscine costituite in forma societaria o lavoratori sportivi titolari di partita IVA con un fatturato inferiore a 10 milioni che abbiano avuto perdite a causa dell'epidemia, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del Decreto Legge. La quantificazione degli indennizzi avviene mediante comparazione del fatturato o dei corrispettivi medi dell'anno 2020 con quelli del 2019; il contributo viene quantificato su una percentuale della differenza tra i due periodi e calcolato a seconda del volume dei ricavi e dei compensi⁷⁶. L'agenzia delle Entrate⁷⁷ è l'ente a chi è affidata l'erogazione dei contributi a fondo perduto.

A settembre 2021 è stato messo a disposizione dallo Stato il fondo di 140 milioni di euro per le attività che hanno diritto ad usufruire del sostegno economico in quanto rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno cento giorni dal 1° gennaio 2021 al 25 luglio 2021. I titolari di palestre in possesso di partita IVA potranno richiedere fino a 12.000 €⁷⁸.

⁷⁶ DIPARTIMENTO DELLO SPORT, Presidenza del Consiglio, 23 marzo 2021.

⁷⁷ AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento del 23/03/2021 – Definizione del contenuto formativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

⁷⁸ Gli importi sono così suddivisi:

- a) 3000 euro per i soggetti con ricavi e compensi del periodo d'imposta 2019 fino a 400mila euro (compresa l'ipotesi del soggetto di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero);

Con la pubblicazione del D.L. 22/03/2021 n.41, è stata pubblicata la normativa per l'erogazione del bonus Collaboratori Sportivi. La normativa, prevista dall'art.10, stabilisce che Sport & Salute eroghi automaticamente l'indennità ai soggetti già beneficiari della medesima indennità per i quali persistano i requisiti. L'ammontare dell'indennità⁷⁹ è determinato come segue:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 euro, spetta la somma di euro 1.200.

La conversione del Decreto Sostegni, avvenuta con la L. 21/05/2021 n. 69 ha apportato modifiche ed integrazioni alle precedenti predisposizioni con effetti significativi anche per il mondo dello sport. Il nuovo art. 14 bis recependo le "proteste" provenienti dal mondo dello sport per l'assenza di contributi per detto settore, incrementa per il 2021, di 50 milioni di euro il fondo da destinare quale contributo a fondo perduto per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione

b) 7500 euro nello scaglione superiore fino a 1.000.000 di euro;

c) 12mila euro nello scaglione ancora superiore.

⁷⁹ SPORT&SALUTE, *Aggiornamento Bonus Collaboratori Sportivi*, 23/03/2021.

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le modalità ed i termini di presentazione indicati in un successivo decreto dopo 30 giorni dalla conversione in Legge del Decreto in esame, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri⁸⁰.

La Legge in commento ha inoltre posticipato la riforma dello sport. Per effetto delle misure adottate dall'art. 30, comma 7-11, una parte sostanziale delle disposizioni del D.LGS. 36/2021⁸¹ entrerà in vigore dal 01.01.2022, eccezione fatta per le disposizioni 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 riguardanti il lavoro sportivo che saranno operative dal 31.12.2023.

Infine il nuovo art. 36 ter, ha previsto la possibilità, per i soggetti che offrono servizi sportivi di riconoscere ai propri iscritti, in alternativa al rimborso della quota, parte dei servizi non goduti a causa della chiusura dell'impianto per pandemia, la possibilità di realizzare quando possibile, le attività con modalità a distanza o di riconoscere un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile⁸².

3.4. DECRETO SOSTEGNI BIS (D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73)

Da lunedì 26 aprile, nelle Regioni in zona gialla è stato possibile ritornare a praticare sport di squadra all'aperto, di contatto e non, anche a livello dilettantistico ed amatoriale. Nelle Regioni in zona arancione e rossa, lo sport continuava ad essere consentito a livello individuale all'aperto, all'interno del proprio Comune. Il 24 maggio è

⁸⁰ GUIDO MARTINELLI, *Conversione Decreto Sostegni e lo Sport*, 2021.

⁸¹ Attuazione Art. 5 della L. 08/08/2019 n. 86 recante riordine e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

⁸² DIPARTIMENTO DELLO SPORT; *Misure per lo Sport previste dal Decreto Sostegni*; 23/05/2021.

stato il giorno della riapertura di Centri Sportivi e Palestre. In zona gialla, le attività di palestre hanno ripreso in conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dal Dipartimento per lo Sport, a condizione che fosse assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali fossero dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria senza ricircolo. Riguardo le piscine, sono state riaperte le attività il 15 maggio per quelle all'aperto e il 1° luglio per le restanti.

Il D.L. 73/2021 'Sostegni Bis' è stato approvato in Camera dei deputati e convertito nella Legge del 23/07/2021 n.106. I provvedimenti non si discostano molto da quelli già visti nel primo "Decreto Sostegni". Gli articoli del Decreto Sostegni Bis che hanno interessato, direttamente o indirettamente, le SSD e le ASD sono i seguenti.

- Art 1 – Contributo a Fondo Perduto.

Viene previsto un nuovo contributo di cui potranno beneficiare Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche munite di partita IVA. Per accedere al nuovo contributo il richiedente può scegliere tra diversi metodi di calcolo: calo del fatturato di almeno il 30% nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, calo del fatturato medio mensile⁸³ nel periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 rispetto al fatturato medio mensile nel periodo 01.04.2019 – 31.03.2020 e peggioramento del risultato economico⁸⁴ dell'esercizio 2020 rispetto al risultato economico dell'esercizio 2019. Come per le precedenti versioni, ai fini del calcolo del contributo previsto dal D.L. Sostegni Bis, le ASD e SSD dovranno

⁸³ La media mensile viene calcolata dividendo il fatturato del periodo per dodici. Il contributo è determinato poi applicando al calo di fatturato una percentuale determinata in base ai ricavi commerciali del 2019.

⁸⁴ Per "risultato economico" deve intendersi la differenza tra ricavi e costi determinati secondo il criterio della competenza economica. Il peggioramento del risultato economico è riferito all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

considerare solo i proventi di natura commerciale (cioè assoggettati ad Iva), escludendo quelli di natura istituzionale de-commercializzati.

- Art. 4 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili.

A tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, per i canoni versati per i mesi da gennaio a maggio 2021.

Se svolgono attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020⁸⁵.

- Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo.

Sono sostanzialmente di due tipi le misure che riguardano il settore sportivo dilettantistico. La prima è costituita dal fondo di 56 milioni di euro erogato per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle ASD / SSD iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paraolimpici. La seconda riguarda la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, istituito dal decreto legge 137/2020; già incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 con il Decreto Sostegni, è stata

⁸⁵ AICS; Decreto Sostegni Bis – Le misure a favore dello Sport e del Terzo Settore, 27 maggio 2021.

ulteriormente incrementata di 180 milioni di euro. Il fondo è destinato alle ASD e SSD che hanno sospeso l'attività sportiva. Per accedere ad entrambi i fondi, è stato varato un nuovo DPCM dopo 60 giorni dalla conversione in Legge del Decreto Legge "Ristori Bis", con il quale sono state stabilite modalità di presentazione delle domande e criteri di ammissione e di rendicontazione.

Ulteriore provvedimento nel presente articolo è l'aumento delle dotazioni dei fondi a garanzia dei prestiti a tasso agevolato erogato dall'Istituto per il Credito sportivo: rispettivamente il Fondo di cui all'art. 90, comma 12, della Legge 27 dicembre 2002, n.289 viene incrementato di 30 milioni, mentre il Fondo speciale di cui all'art. 5, comma 1, della Legge 24 dicembre 1957, n.1295 viene incrementato di una somma pari a 13 milioni⁸⁶.

- Art. 32 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Viene previsto un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione. Il credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, è stato regolato da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate⁸⁷.

- Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi.

⁸⁶ DIPARTIMENTO DELLO SPORT, *Le misure per lo sport previste dal Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73*, 26 maggio 2021.

⁸⁷ AGENZIA DELLE ENTRATE, *Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 (spese sostenute nel 2021)*.

Per l'indennità riconosciuta ai collaboratori sportivi, erogato da Sport & Salute, l'importo complessivamente stanziato è pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021. Spetta a chi ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria. Gli importi sono relativi ai mesi di aprile e di maggio, e come in precedenza, saranno parametrati ai compensi percepiti nell'anno di imposta 2019.

Infine, come rilevato dal comunicato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport, "viene risolta la casistica relativa alle incongruenze INPS"⁸⁸ ossia i circa 11.500 collaboratori sportivi che, a causa di quanto previsto nelle disposizioni normative precedenti, percependo contributi parziali o limitati nel tempo da parte dell'INPS, non hanno potuto percepire il bonus collaboratori sportivi tramite l'erogazione a conguaglio dell'eventuale minor importo già ricevuto.

3.5. LE MISURE DI SOSTEGNO RICEVUTE ED UTILIZZATE: LA PAROLA ALLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

I dati raccolti dalla seconda parte del sondaggio inviato alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche delle Marche riguardano le misure di sostegno.

Nonostante le misure di sostegno ricevute, molte organizzazioni sportive reputano queste insufficienti per ottemperare alle difficoltà economiche e finanziarie riscontrate a causa della pandemia.

Le risposte ricevute dagli enti sportivi oggetto del campione, sono state raccolte dallo stesso strumento utilizzato per i risultati del capitolo 2, 'Google moduli'.

⁸⁸ Art. 44 del D.L. 25 maggio 2021 n.73.




Figura 3.5.1. ASD e SSD delle Marche che hanno presentato domanda per le misure di sostegno




Figura 3.5.2. ASD e SSD delle Marche che hanno ricevuto le misure di sostegno

Più di 9 beneficiari su 10 (figura 3.5.1.) hanno ricevuto le misure di sostegno previste dal Governo, dalla Regione, dal Comune o dall'Organismo sportivo di riferimento a seguito dell'emergenza Covid.

Fra le misure di sostegno domandate e le misure di sostegno ricevute, un dato, ha una posizione scostante rispetto alle percentuali dei risultati dimostrati. Infatti il 9% delle organizzazioni sportive intervistate (vedi figura 3.5.1.) afferma che nonostante abbiano fatto domanda per le misure di sostegno, queste non siano state accolte, quando in realtà nella domanda successiva rappresentata dalla figura 3.5.2. affermano di averle ricevute. Questo dato può essere interpretato nel seguente modo: le organizzazioni sportive possono aver presentato domanda a più misure di sostegno previste dalle autorità governative, ma che ne siano state loro accolte solamente in parte.

Chi, invece, non ha ricevuto alcuna forma di sostegno, non ha presentato domanda alcuna. Ciò confermato dalla stessa percentuale del 5% sia sulla figura 3.5.1 e sulla figura 3.5.2.




Figura 3.5.3. Le misure di sostegno ricevute dalle organizzazioni sportive delle Marche (Risponde chi ha ricevuto misure di sostegno, 95%)




Figura 3.5.4. I soggetti erogatori delle misure di sostegno ricevute (Risponde chi ha ricevuto misure di sostegno)

Sulle misure di sostegno, le organizzazioni sportive marchigiane hanno affermato di averle ricevute soprattutto per ristori per mancati ricavi (51%) ed incentivi di costi di locazione e fondi per finanziare la ripresa dell'attività (20%).

In linea con il dato dei ristori per mancati ricavi vi è il grafico 2.3.6. del capitolo precedente che rappresentava le problematiche principali riportate dalle organizzazioni sportive marchigiane durante la pandemia. La problematica maggiore risultava essere oltre la riduzione degli iscritti, la riduzione dei ricavi appunto.

Le misure di sostegno sono state erogate per il 62% dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguito da un 20% dalla Regione Marche ed un 12% dall'Organismo Sportivo (federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, ente di promozione sportiva) ed infine da un 7% dal Comune dove ha sede l'associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica in questione.




Figura 3.5.5. Collaboratori sportivi delle ASD e SSD che hanno usufruito del 'bonus collaboratore sportivo'.

La metà dei collaboratori delle ASD e SSD oggetto del campione hanno usufruito del 'bonus collaboratore sportivo'. Il 37% delle strutture sportive hanno avuto solo alcuni collaboratori con i requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus.

Requisiti già stabiliti, a partire dall'emissione del Decreto 'Cura Italia', il 17 marzo 2020.

Allora il bonus previsto era di euro 600, modificato di euro 800 nel D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e disciplinato ed erogato in base ai compensi percepiti nell'anno d'imposta 2019.

Primo passo per il riconoscimento di questa categoria di lavoratori da parte del Governo, 'il bonus collaboratori sportivi' ha riscontrato anche molte polemiche nel mondo sportivo soprattutto a causa dello stesso importo erogato a tutti i collaboratori interessati durante i primi due decreti di sostegno emanati. Con il Decreto Sostegno e Decreto Sostegno Bis, è stato introdotto il sistema a fasce per determinare l'importo spettante al lavoratore e per garantire così una maggiore equità di trattamento.




Figura 3.5.6. Percentuali di ASD e SSD marchigiane che hanno usufruito dei contributi a fondo perduto per l'anno 2020 e 2021

Il dipartimento dello sport, al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno all'attività sportiva di base, ha messo a disposizione contributi a fondo perduto da destinare alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.

Fra i fondi perduti nell'anno 2020 e 2021 a favore delle organizzazioni sportive vi è il contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e 25 luglio 2021⁸⁹.

Ancora, il contributo a fondo perduto per gli affitti, il quale consiste nell'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una somma di denaro ai locatori degli immobili ad uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021⁹⁰.




Figura 3.5.6. Il giudizio sull'effettivo aiuto garantito dalle misure di sostegno

⁸⁹ AGENZIA DELLE ENTRATE; Art. 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 e art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105.

⁹⁰ AGENZIA DELLE ENTRATE; Art. 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137.



Figura 3.5.7. I bisogni delle organizzazioni sportive per ripartire a pieno regime nonostante le misure di sostegno predisposte (valori in %)

Sulle prospettive future, e in particolare riguardo la ripresa delle attività sportive, il 47% delle organizzazioni sportive intervistate hanno affermato che le misure di sostegno emanate fino ad oggi siano insufficienti per rilanciare a pieno regime le loro attività mentre il 44% reputano le misure di sostegno sufficienti solo in parte (vedi figura 3.5.6.).

Per riprendere a pieno regime le proprie attività, quasi la metà delle ASD/SSD ha detto di aver bisogno di incentivi per i costi di locazione, il 18% di incentivi per l'inserimento di collaboratori sportivi ed il 15% di incentivi per costi delle utenze.

Fra la voce 'altro' è stato indicato un allentamento delle misure Covid e la fine dello stato di emergenza.

A proposito dei bisogni riportati dalle strutture organizzative marchigiane rispondenti al sondaggio, nel capitolo successivo si farà riferimento a come tali bisogni

siano espletati dall'associazione fitness Marche nei suoi emendamenti proposti alla Regione.

CAPITOLO 4

UNO SGUARDO AL FUTURO

4.1. LA RIPARTENZA

L'impatto della pandemia da Covid-19 è stato devastante. Non solo a livello di vittime e restrizioni di ogni genere sulle nostre vite quotidiane. Sul piano economico si sta manifestando un danno di portata globale che sta portando conseguenze evidenti sul bilancio delle aziende. Ma se è vero che la pandemia è un fenomeno globale, è altrettanto vero che non tutti i Paesi e le aziende stanno affrontando la situazione allo stesso modo.

L'approccio conservativo italiano come reazione alla crisi legata dal Covid-19 non ha però escluso una generale maggiore attenzione rispetto al passato a temi come le opportunità legate alla trasformazione digitale, all'innovazione di prodotti e servizi, alla condivisione con i propri clienti e con la società di principi e valori⁹¹.

Nonostante il Covid, il sistema sportivo italiano non si è fermato. Con fatica, dedizione ed impegno la rete associativa dello Sport italiano, ha fatto il possibile per restare vicina alle persone, aiutare i ragazzi, essere occasione di divertimento, benessere, salute ed aggregazione per adulti ed anziani. Lo ha fatto rispettando sempre i protocolli: negli impianti chiusi o all'aperto, da casa, dal vivo, online, consapevole della responsabilità sociale verso le persone e la comunità.

⁹¹ M.DAVIDDI; *Ripartenza post Covid*, aprile 2021.

Lo sport, malgrado tutto, continua a costruire il futuro. Perché qualcosa non funzionava anche prima del virus se l'Italia è il quinto Paese più sedentario d'Europa.

Nell'ultimo anno, le ASD e SSD della Regione Marche, non si sono limitate a contenere i danni enormi conseguenti la chiusura forzata e la pandemia stessa, ma ha messo in campo nuovi progetti, nuovi servizi, nuove azioni in favore dello sport di base avendo come bussola la migliore finalizzazione e valorizzazione delle risorse, ancora non sufficienti.

4.1.1. AFM (Associazione Fitness Marche)

Ad aprile 2021 nasce AFM (Associazione Fitness Marche), la prima Associazione di categoria marchigiana che rappresenta il mondo del fitness e che si dichiara pronta ad accogliere tutte le Società Sportive ed Associazioni Sportive⁹² del settore.

L'associazione, fondata da otto Società sportive marchigiane che gestiscono undici palestre, nasce per ottemperare alle conseguenze subite a causa della chiusura forzata contestualmente alla mancanza di sostegno per il settore dilettantistico.

AFM ha lo scopo di operare su tutto il territorio della Regione Marche per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei propri associati. Promuove studi, iniziative giuridiche ed attività formative e di orientamento della pubblica opinione verso la difesa e realizzazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei titolari dei centri sportivi, dei tecnici, istruttori, personal trainer, allenatori, maestri e degli utenti in

⁹² Al momento della sua istituzione, AFM prevedeva al suo interno solamente Società di Capitali. A partire dal 17 settembre 2021 ha aperto le porte anche a Società di Persone ed Associazioni Sportive.

genere. Infine, promuove e diffonde, tra gli associati, la conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai servizi bancari, finanziari, assicurativi, esattoriali e postali, in ordine alla misura e variazione dei tassi d'interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere.

A causa della pandemia, molte palestre italiane, con un'attenta analisi su quelle marchigiane, rischiano di chiudere e di veder ridotto il loro volume di lavoro, di collaboratori sportivi (circa 2.000) e di utenti (circa 500.000). L'urgenza di unirsi in un'Associazione è legata al fatto di evitare quanto sopra riportato, che le SSD e ASD falliscano, che i collaboratori sportivi perdano posti di lavoro e che gli utenti si privino di un servizio sociale sul territorio.

Le sole Società fondatrici dell'Associazione Fitness Marche hanno riscontrato una perdita complessiva di fatturato di circa il 63% rispetto al periodo precedente le chiusure causate dalla pandemia, un debito con le banche per il rilancio dopo il primo lockdown di 995.000 € ed un importo Voucher (debiti verso i tesserati delle ASD e SSD) di circa 3.800.000 €. Il dato relativo ai Voucher va necessariamente letto in abbinamento al dato relativo al calo di fatturato perché sono inclusi nel restante 37% di fatturato mantenuto, tutti gli abbonamenti sottoscritti dai tesserati, ma che non hanno potuto sfruttare a causa della chiusura forzata. In caso di restituzione del denaro per gli abbonamenti sottoscritti ma non goduti, il calo di fatturato salirebbe al 99,89%⁹³.

A partire da questa analisi, a marzo 2021, l'AFM si è fatta portavoce delle Organizzazioni sportive operanti nel territorio regionale presentando proposte di emendamenti ed integrazioni urgenti al Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 "Misure

⁹³ G. EGIDI (Presidente AFM); *Il caso delle palestre che rischiano di chiudere*, Ancona, Conferenza 4 dicembre 2021.

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19".

Il documento, che evidenziava le principali criticità del settore ed avanzava proposte di soluzione in merito, è stato inviato al Sottosegretario dello Sport Valentina Vezzali, al Presidente Regionale CONI Fabio Luna, al Presidente, Assessore alle Attività Produttive ed Assessore allo Sport della Regione Marche. Lo stesso Presidente di Regione, Francesco Acquaroli, ha accolto le richieste dell'Associazione facendosi portatore delle stesse nei confronti del Sottosegretario dello Sport.

Gli emendamenti proposti da AFM, riguardano il Fondo Perduto introdotto dal D.L. "Sostegni", la richiesta d'introduzione dei voucher su due annualità, un intervento sui canoni di affitto tra privati, una proroga preammortamento sui finanziamenti presi nel 2020 per il rilancio dell'attività ed agevolazioni fiscali agli utenti che desiderano riprendere l'attività fisica o che hanno ripreso l'attività dopo le chiusure imposte.

- 1) Intervento correttivo al Decreto Sostegni o intervento specifico a Fondo Perduto per le palestre.

Per le società sportive dilettantistiche e per le associazioni sportive dilettantistiche, il Decreto Sostegni 22 marzo 2021, n.41 prevede esclusivamente rimborsi a Fondo Perduto per perdite relative al c.d. ricavi commerciali (ricavi che esulano dall'attività principale e che si potrà riassumere in: vendita di acqua, vendita di barrette alimentari, ecc.), mentre la quota maggiore delle perdite riguarda la contrazione dei c.d. proventi istituzionali, ovvero de-commercializzati (ricavi derivanti da quote di frequenza ai corsi sportivi o abbonamenti per l'ingresso negli impianti, ovvero entrate che per la gran parte

delle strutture corrispondo al 100% dei ricavi), non sottoposti a tassazione né ai fini IRES né ai fini IVA ai sensi, rispettivamente, dell'art. 148, c.3, TUIR, e dell'art. 4, c.4, D.P.R. 633/1972)⁹⁴.

In data 14 aprile 2021, gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria rispondono all'interrogazione fatta al Ministro dell'Economia e delle Finanze dalla VI Commissione Permanente del Senato scrivendo che "nel paragrafo 2.5 della circolare 22/E del 2020 l'Agenzia delle Entrate⁹⁵ ha precisato che, stante il rinvio espresso operato dalla norma dell'art. 85, comma 1, lettere a) e b)⁹⁶ del TUIR al fine di determinare i ricavi per potere fruire del contributo, si ritiene che per gli Enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono pertanto esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell'art. 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tale criterio risulta applicabile anche alle Società Sportive Dilettantistiche le quali, pure essendo sempre qualificabili quali Enti Commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR, possono fruire, ai fini IRES, della previsione di decommercializzazione prevista dell'art. 148, comma 3, del TUIR, fra l'altro, per le Associazioni sportive dilettantistiche".

Ne deriva, dunque, la necessità di adeguare i rimborsi a fondo perduto alle reali perdite patite da ASD e SSD, ovvero che i ristori vengano calcolati anche sulle perdite dei

⁹⁴ AFM; *Proposte di emendamenti ed integrazioni urgenti al decreto-legge 22 marzo 2021, n.4.*

⁹⁵ Agenzia delle Entrate; Circolare del 14/05/2021 n.5 – Divisione dei contribuenti.

⁹⁶ Art.85 c.1 del TUIR: "Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione..."

ricavi per quote ed abbonamenti rappresentanti il fatturato con cui si sostengono, e non solo sul fatturato commerciale.

2) Introduzione dei voucher su due annualità.

La sospensione delle attività sportive ha generato un debito delle SSD e ASD nei confronti degli iscritti, per somme non sostenibili dalle strutture stesse, le quali hanno dovuto continuare a pagare spese ingenti nonostante il blocco delle attività. La formulazione normativa di cui all'art. 216 del cd. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) non pare più attuale, stante il maggiore arco temporale di chiusura imposta dai noti provvedimenti governativi nonché a causa del sommarsi di tali debiti a quelli precedentemente maturati⁹⁷. Ciò comporterebbe alle ASD e SSD di farsi carico delle spese di gestione a regime e, di contro, nessun incasso perché i tesserati devono recuperare il periodo non goduto, ma già pagato in precedenza a causa della chiusura forzata.

A tal proposito, AFM ha proposto un emendamento dove le Società ed Associazioni sportive possano decidere unilateralmente di sostituire il recupero del periodo non goduto con un voucher di importo pari allo stesso, in funzione dell'abbonamento sottoscritto prima della chiusura. In aggiunta chiede la possibilità di distribuire il rimborso in più annualità, visto la difficoltà di gestire l'importo accumulato alla riapertura.

⁹⁷ AFM; *Proposte di emendamenti ed integrazioni urgenti al Decreto-Legge 22 marzo 2021, n.41.*

3) Intervento sui canoni d'affitto fra privati.

A fronte del mancato o comunque minore utilizzo della struttura, AFM ritiene utile una misura che obblighi i proprietari dei locali condotti in locazione dalle palestre a concedere una riduzione del canone di affitto di almeno il 50% per i mesi di chiusura delle palestre. Accordo già sottoscritto dal Governo Conte con il Decreto Rilancio all'art.216 "Disposizioni in tema di impianti sportivi", dove palestre, piscine ed impianti sportivi potevano beneficiare in forza di legge della riduzione del canone di locazione del 50% con la possibilità di dimostrare un maggiore e comunque diverso ammontare del diritto relativamente ai mesi da marzo a luglio, che potrebbe essere pari anche allo zero per lo meno nei periodi oggetto d'obbligo di chiusura⁹⁸.

4) Proroga del preammortamento dei finanziamenti fatti dopo il primo lockdown.

Dopo il primo lockdown, le ASD e SSD, attraverso il Fondo Garanzia⁹⁹ del Mediocredito, hanno contratto un debito con le banche per rilanciare le loro attività. Purtroppo, invece, conseguentemente al secondo e lungo lockdown, si sono ritrovate ad usare questa liquidità ottenuta per far fronte alle spese come affitto, utenze, tredicesime, assegni familiari, assicurazioni, tasse rifiuti e tanto altro senza aver avuto la possibilità di rilanciare l'attività ed incrementare la liquidità.

⁹⁸ S. CUOMO; *Locazioni commerciali art.28 ed attività sportive art. 216: due fattispecie, due soluzioni*, 3 giugno 2020.

⁹⁹ Il Fondo Garanzia per le PMI è uno strumento con il quale lo Stato Italiano e l'UE affiancano le imprese ed i professionisti che hanno difficoltà ad accedere a prestiti e finanziamenti concedendo una garanzia pubblica sulle operazioni finanziarie. Il decreto "Cura Italia" ha previsto nuove regole che hanno potenziato il Fondo Garanzia, confermate con il Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n.23). Il Fondo Garanzia è stato potenziato in particolare con procedure di accesso semplificate, coperture della garanzia più alte e una platea di beneficiari più ampia.

Per tale motivo, AFM richiede di avere la possibilità di rinegoziare tali finanziamenti, almeno per quanto riguarda il periodo di preammortamento, come già concesso a professionisti ed imprenditori individuali.

- 5) Agevolazioni fiscali agli utenti che desiderano riprendere l'attività fisica o che hanno ripreso l'attività fisica dopo le chiusure imposte.

In funzione di tutte le restrizioni a cui sono state, e continuano ad essere sottoposte le SSD e ASD, si ritrovano a sostenere maggiori costi per sanificazioni e minori ricavi a causa del contingentamento degli ingressi. Di conseguenza, molte di loro, sono state costrette ad aumentare il listino prezzi per i tesserati. D'altro canto, anche i tesserati hanno subito danni da questa pandemia ed un aumento dei prezzi potrebbe essere insostenibile. Perciò, s'è vero che lo Sport è salute, AFM richiede di avere la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il miglioramento del proprio benessere, fisico e psichico, in modo da non far percepire l'aumento dei prezzi alla clientela¹⁰⁰.

Propone di introdurre l'art. 36 bis comma 6 al Decreto Sostegni attraverso una variazione dell'art. 15 del TUIR¹⁰¹: " in riferimento all'Art. 15 del TUIR comma 1 lettera i-quinquies, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad Associazioni Sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con

¹⁰⁰ G. EGIDI; *Il caso delle palestre che rischiano di chiudere*, Ancona, Conferenza 4 dicembre 2021.

¹⁰¹ Art. 15 TUIR - Detrazioni per oneri.

Decreto del Presidente della Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive"¹⁰².

Tali emendamenti sono stati emanati per apportare modifiche o integrazioni al Decreto Sostegni, ma non avendo avuto il riscontro sperato, sono stati ripresentati in un secondo momento con il Decreto Sostegni Bis (D.L. n.73/2021). La nuova richiesta è stata presentata con una modifica all'emendamento inerente ai voucher, dove le ASD e SSD mettono a disposizione subito il 50% dei voucher pagati e non goduti dai tesserati ed il restante 50% richiedono di farlo recuperare nella dichiarazione dei redditi dall'utente.

Nonostante le richieste siano sempre state repute legittime dalle Istituzioni, ancora oggi nessuna di queste è stata accolta.

A settembre 2021, il Decreto attuativo firmato dal Ministro Giorgetti (Ministero dello Sviluppo Economico) ha messo in risalto i problemi legati alla definizione "ricavi" del Decreto Sostegni denunciato da AFM. Con questo Decreto sono stati sbloccati 140 milioni di euro di contributi a fondo perduto per le attività chiuse da più di 100 giorni e con la possibilità di ricevere fino a 25.000€ di ristori¹⁰³. Purtroppo, ancora una volta, viene preso in considerazione per le SSD e ASD il fatturato commerciale dell'art. 85 c. 1 lettera a) b) del TUIR, non andando incontro alle loro richieste e necessità.

¹⁰² AFM; *Emendamento nr. 5 - proposte di emendamenti ed integrazioni urgenti al Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41.*

¹⁰³ Per tutti i beneficiari diversi da discoteche, sale da ballo, night club e simili i contributi dovranno essere calcolati prendendo a riferimento ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta 2019 secondo il seguente criterio:

- 3000€ ai soggetti con ricavi e compensi fino a 400mila euro, compresi i richiedenti di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero;
- 7500€ ai soggetti appartenenti allo scaglione superiore a 400mila euro e fino a un milione di euro;
- 12000€ agli esercenti che superano anche quest'ultima soglia.

4.2. LA RIFORMA DELLO SPORT

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2021 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n.36 viene formalmente data attuazione alla delega prevista dall'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n.86, in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Si tratta di uno dei cinque Decreti Legislativi di pari data emanati allo scopo di giungere alla c.d. Riforma dello Sport da anni ormai invocata dagli operatori del settore a tutti i livelli e che dovrebbe superare gli inevitabili limiti presenti nella Legge 23 marzo 1981, n.91 che attualmente regola il rapporto di lavoro sportivo degli atleti professionisti¹⁰⁴.

I Decreti Legislativi sono i seguenti:

- D.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”.
- D.lgs. n.37 del 28 febbraio 2021 “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo”.
- D.lgs. n.38 del 28 febbraio 2021 “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”.
- D.lgs. n.39 del 28 febbraio 2021 “semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”.

¹⁰⁴ M.TAVELLA; *Riforma dello sport: una sfida senza vincitori*, 9 giugno 2021.

- D.lgs. n.40 del 28 febbraio 2021 “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

Per effetto del combinato disposto dei due Decreti Legge, rispettivamente del 22 marzo 2021, n.41 (Decreto Sostegni) e del 25 maggio 2021, n.73 (Decreto Sostegni Bis), sono entrati in vigore il 1° gennaio 2022, la istituzione del fondo per il passaggio al professionismo di campionati femminili (art. 39, D.lgs. n. 36), la promozione della parità di genere (art. 40, D.lgs. n. 36), le norme in tema di pari opportunità dei disabili nell’accesso ai corpi civili e militari dello Stato (titolo VI, D.lgs. n.36) e le disposizioni in tema di sicurezza negli sport invernali (D.lgs. n.40)¹⁰⁵.

È differita, invece, al 31 agosto 2022 l’attuazione dell’istituito Registro Nazionale degli Enti Dilettantistici¹⁰⁶, mentre entreranno in vigore fra un anno e cioè il 1° gennaio 2023 (non più a partire dal 31 dicembre 2023), le disposizioni in tema di lavoro, vincolo sportivo, agenti sportivi, animali atleti, impianti sportivi.

L’originario progetto di semplificazione che avrebbe dovuto condurre al varo di un testo unico sulla materia, sembra ormai fortemente compresso per cause verosimilmente legate a questioni di sostenibilità economica oltre a quelle riconducibili alla situazione pandemica in atto.

La riforma presenta molti pregi pur offrendo il fianco a critiche, peraltro inevitabili a fronte dell’ambizioso tentativo di porre mano ad un settore così complesso. In particolare, si rinviene per la prima volta, una distinzione dello sport dall’attività motoria, caratterizzato il primo dalla presenza di regole preventive di infortuni a motivo

¹⁰⁵ M.PITTALIS; *“I 10 valori e i 5 punti di forza della Riforma dello Sport”*, 21 dicembre 2021

¹⁰⁶ Artt. 4 ss., D.lgs. n.39.

della estremizzazione dello sforzo psicofisico, oltre che dalla funzione culturale, educativa, sociale, salutistica, e da non identificarsi necessariamente con l'agonismo¹⁰⁷.

Inoltre, la definizione della «pratica sportiva per tutti»¹⁰⁸richiama i contenuti della Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione fisica dell'Unesco del 1978 ed offre lo spunto per considerare finalmente introdotto, a livello di fonte primaria, il diritto allo Sport, che sino ad oggi era in discussione poiché “non esplicitato a livello costituzionale e che invece può oggi formare il fondamento normativo della indulgenza che l'ordinamento appresta alle lesioni cagionate durante l'attività sportiva nel tendenziale rispetto delle regole della singola disciplina”¹⁰⁹.

Una delle principali novità della Riforma riguarda, innanzitutto, la scelta della forma giuridica che gli Enti Sportivi potranno assumere. Giacché, secondo l'art.6 del D.lgs. n. 36/2021 “... gli Enti Sportivi possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di cui al libro V, Titolo V, del Codice Civile”. Quindi le società sportive dilettantistiche, con la nuova riforma, potranno assumere la forma societaria di Società sportive di capitali come attualmente regolamentato, ma anche, la forma di Società di persone. In relazione, ai requisiti statutari, è stato operato un richiamo alle disposizioni del comma 18, dell'art. 90 della L. 289 del 2002, tramite l'introduzione di alcune modifiche in riferimento all'oggetto sociale e all'assenza di lucro.

¹⁰⁷ Art. 2, lett. nn, D.lgs. 36.

¹⁰⁸ Art. 2, lett. ee, D.lgs. n. 36.

¹⁰⁹ M. PITTALIS; *I 10 valori e i 5 punti di forza della Riforma dello Sport*, 21 dicembre 2021.

L'art. 7, lett. b) del D.lgs. n.36, stabilisce che l'oggetto sociale deve prevedere "l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". Rispetto infatti alla vecchia formulazione dell'art. 90, comma 18, della Legge n. 289/2002 vengono aggiunte le parole «in via stabile e principale» quasi a sottolineare il rapporto vincolo tra l'interesse generale, sodalizio e attività sportiva. Il riferimento all'attività stabile e principale deve essere letto congiuntamente al successivo articolo 9, ai sensi del quale "le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di Sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". La novità introdotta in tema di distribuzione degli utili è offerta dal comma 3 dell'art. 8¹¹⁰, che riguarda la possibilità di distribuire limitatamente gli utili per i soli Enti dilettantistici costituiti sotto le forme previste dal Libro V, titolo V del Codice Civile.

Con la riforma del Terzo Settore, le ASD e SSD potranno decidere se avvalersi delle misure agevolative previste dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) iscrivendosi

¹¹⁰ Art. 8 c.3: "gli Enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato".

al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o continuare ad avvalersi del regime fiscale agevolato della Legge n. 398/1991.

Viene offerta ai sodalizi sportivi la possibilità di rivestire sia la veste di società o associazione sportiva sia quella di Ente del Terzo Settore, comprese anche quelle aventi natura di imprese sociali, iscrivendosi ad entrambi i registri: registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche¹¹¹ e registro unico del terzo settore. In virtù di tale scelta, gli enti sportivi dovranno rispettare tutta una serie di requisiti per mantenere la doppia natura di sodalizio sportivo ed ente del terzo settore.

Le ASD e SSD costituite in conformità all'art. 90 Legge n. 289/2002, possono, per loro libera opzione, iscriversi al R.U.N.T.S., in quanto esercitanti una delle attività tassativamente elencate dal Codice del Terzo Settore contestualmente al possesso dei requisiti ivi richiesti per l'iscrizione al R.U.N.T.S. Qualora venisse esercitata questa scelta, la SSD/ASD non potrebbe optare, per espressa previsione legislativa, per il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 ed altri regimi forfettari in materia di determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rinunciando altresì alle ulteriori semplificazioni di natura contabile e circa la conservazione dei registri e dei libri sociali¹¹².

¹¹¹ L'art. 10 c. 2 del D.lgs. 36/2021 prevede che "la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da Società ed Associazioni Sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate l'elenco delle Società e delle Associazioni sportive ivi iscritte".

Di fatto, l'attuale "Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche" sarà abrogato e sostituito dal "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" istituito con la Riforma dello Sport entrando in vigore a partire dal 31 agosto 2022, tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito con modalità telematiche dalla Società Sport e Salute Spa.

¹¹² FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY; *La Riforma dello Sport è realtà: tra novità, certezze e dubbi*, 2021

Il 15 dicembre 2021 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 146/2021), che contiene misure urgenti in materia economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che contiene alcune disposizioni di interesse per il Terzo Settore e il non profit in generale.

La norma impone alle associazioni, dall'1 gennaio 2022, di essere assoggettate al regime Iva, pur non svolgendo alcuna attività commerciale: essa, infatti, prevede il passaggio dall'attuale regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci. Tale variazione, apparentemente neutra economicamente, comporta invece costi di tenuta della contabilità Iva, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, molto rilevanti per gli Enti non a scopo di lucro¹¹³. L'esenzione si applica a condizione che l'attività sia resa in regime di concorrenza con imprese che la svolgono a livello commerciale in campo IVA, e non sarà assoluta, ma verificata caso per caso¹¹⁴.

Alla base di tale decisione vi era e vi è oggi la necessità di rispondere ad una procedura d'infrazione (n. 2008/2010) avente ad oggetto il "non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) fondata sul presupposto che alcune norme del Dpr 633/72 risultino in contrasto con la disciplina comunitaria avendo queste escluso dall'Iva alcune operazioni che dovrebbero esserne "assoggettate" o, quantomeno, "esentate".

L'ultimo aspetto rilevante inerente alla Riforma dello Sport è la nuova definizione di "lavoratore sportivo" e relativo rapporto di lavoro.

¹¹³ C. MEOLI; *Approvato il decreto fiscale: arriva l'Iva per le associazioni*, 16 dicembre 2021.

¹¹⁴G. SINIBALDI; *Il caso delle palestre che rischiano di chiudere*, Ancona, Conferenza del 4 dicembre 2021.

Il Consiglio dei Ministri, nel comunicato stampa del 26 febbraio 2021, ha affermato che “il Decreto relativo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo, dispone, in attuazione dell’art. 5 della legge delega, una revisione organica della figura del lavoratore sportivo: per la prima volta si introducono tutele lavoristiche e previdenziali sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico”.

Ai sensi dell’art. 25, del Decreto n.36, è lavoratore sportivo «l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva dietro un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali». Tale definizione si presenta come innovativa rispetto all’attuale scenario normativo almeno per due ragioni. La prima è legata all’estensione delle tutele agli atleti dilettanti, mentre la seconda attiene al principio di pari opportunità.

Secondo le previsioni contenute nel D.lgs. n.36/2021 ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. Ne consegue che la prestazione del lavoratore sportivo potrà essere resa nella forma del lavoro subordinato, autonomo (anche attraverso contratti di “collaborazione coordinata e continuativa”) ovvero mediante prestazioni di tipo occasionale di cui alla Legge n. 96/2017, ricorrendone i presupposti¹¹⁵.

¹¹⁵ M.TAVELLA; *Riforma dello Sport: una sfida senza vincitori*, Milano, 2021.

Il legislatore ha ribaltato completamente l'inquadramento attuale dei collaboratori nello Sport dilettantistico che, dall'essere definiti come "sportivi dilettanti"¹¹⁶, verranno considerati come lavoratori veri e propri che percepiscono un corrispettivo.

Con la pandemia, Sport & Salute è riuscita a creare una banca dati, attraverso l'erogazione dei Bonus previsti dai vari Decreti varati dal Governo, facendosi un'idea del numero di collaboratori sportivi presenti nel settore. Se a tali collaboratori verranno riconosciute le tutele del lavoratore previste dall'ordinamento italiano, saranno sottoposti anche ai relativi oneri, in particolare circa i contributi previdenziali. Di fatto, i nuovi lavoratori sportivi produrranno reddito e saranno soggetti a tassazione e a contribuzione previdenziale.

Il vantaggio, secondo l'attuale normativa, per i collaboratori sportivi non è di fatti sulle imposte da pagare (i lavoratori dipendenti non pagano imposte fino a 8.000€ di reddito, e pagano il 2% d'imposte fino a 15.000€ di reddito), ma sui contributi. Quest'ultimi comporteranno un onere a carico del contribuente, ma anche maggiori costi a carico delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le quali dovranno versare contributi all'Inps per un importo pari al 33% della retribuzione a fronte della prestazione lavorativa del collaboratore sportivo.

¹¹⁶ M. COLISTRO; La riforma dello Sport: analisi dei cinque decreti attuativi, 22 giugno 2021.

4.2.2. Opinioni a confronto

L'associazione "Professionisti del Terzo Settore e dello Sport"¹¹⁷ ha valutato i cinque decreti delegati in materia di sport che danno vita alla riforma con un parere di "profonda insoddisfazione e preoccupazione per le difficoltà applicative che ne potranno derivare al mondo sportivo. In un settore che aveva visto l'ultimo intervento legislativo con la Legge Finanziaria del 2003 (Legge n. 289/02) ci si attendeva qualche novità che potesse traghettare la disciplina del mondo sportivo in una realtà più adeguata ai tempi che stiamo vivendo e foriera di minori contrasti interpretativi".

Fra le criticità riportate dall'associazione "Professionisti del Terzo Settore" e dello sport spicca la disaggregazione normativa della Riforma in quanto si è persa sia l'occasione per la predisposizione di un testo unico per lo sport poiché è previsto una scomposizione dell'originario testo in cinque decreti e numerosi richiami ad altre disposizioni, sia l'occasione di "tipicizzare" il lavoro sportivo in quanto l'inquadramento del lavoratore sportivo è fatto rientrare nelle attuali ordinarie tipologie giuslavoratistiche.

Punto focale rimane l'impatto economico e finanziario della riforma sul lavoro sportivo che appare eccessivamente penalizzante per le associazioni e società sportive con evidenti rischi di cessazione dell'attività per l'insostenibilità dei maggiori oneri di gestione, salva la possibilità di traslare i maggiori costi in capo agli utenti finali, con possibile riduzione dei praticanti, specie tra i giovani, laddove le famiglie non abbiano la capacità di sostenere la maggior spesa. Considerata l'entità media dei compensi ricevuti

¹¹⁷ L'Associazione ha per scopo la promozione, la crescita e la diffusione degli studi e della conoscenza in merito agli aspetti giuridici e tributari delle imprese sociali, cooperative, organizzazioni non profit e organizzazioni sportive. È costituita da professionisti che da molti anni si occupano di temi giuridico – amministrativi degli enti non profit in generale e sportivi in particolare.

dai collaborati sportivi appare difficile sostenere che, a fronte di oneri a carico degli stessi e delle Società Sportive, possa configurarsi il raggiungimento di un ammontare pensionistico dignitoso. Infine, per ultimo, il rischio di equilibrio finanziario per le Società sportive messo in discussione dalla distinzione fra “attività principale” e “attività secondarie e strumentali” e dall’abolizione del vincolo sportivo.

D’altro canto, attraverso la Riforma è stato fatto il primo grande passo verso il riconoscimento del lavoratore sportivo in linea con le disposizioni del resto d’Europa. Vengano improntati valori di “parità”¹¹⁸ ed “inclusione”, di “tutela dei minori”¹¹⁹, di sicurezza nonché di semplificazione con l’istituzione del Registro Nazionale delle Società Sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento dello Sport.

Gli ultimi due valori sono quelli di “gratuità” e di “volontariato”¹²⁰ confermati dalla mancanza di scopo di lucro delle associazioni e società, per le quali si prevede una triplice forma giuridica, con particolare riguardo per le stesse di costituirsi anche secondo uno dei tipi societari previsti dal V libro del Codice Civile.

Fra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, ho avuto modo di intervistare 20 titolari di organizzazioni sportive fra ASD e SSD della mia Regione, le Marche. La domanda a loro posta era per chiarire la loro posizione circa l’introduzione della Riforma dello Sport.

Sei di loro hanno preferito non dare un parere in merito perché non sufficientemente informati sulla questione, quattro hanno manifestato la loro

¹¹⁸ Artt. 39 e 40, D.lgs. n. 36 – Pari opportunità per le donne ed i disabili, della incentivazione del professionismo femminile e della promozione dell’inserimento delle donne nelle posizioni direttive.

¹¹⁹ Art. 31, D.lgs. n.36 – La tutela dei minori è improntata sull’abolizione graduale del vincolo sportivo e quindi delle limitazioni alla libertà contrattuale, in forza delle quali l’atleta, il più delle volte minorenni, non può passare ad altra Società o Associazione Sportiva senza il consenso di quella di provenienza, che normalmente chiede una somma in denaro per svincolare l’atleta.

¹²⁰ M. PITTALIS; *“I 10 valori e i 5 punti di forza della Riforma dello Sport”*, 21 dicembre 2021.

disapprovazione per la sua introduzione, ammettendo la paura che “molte ASD saranno costrette alla chiusura” e tre di loro si sono dimostrate completamente favorevoli.

La restante parte, ovvero la maggioranza, ritiene invece la Riforma di difficile applicazione e comprensione anche se necessaria: “primo passo per il riconoscimento sportivo che va però ulteriormente valorizzato istituendo un albo o qualifiche professionali esclusive per il laureati. Necessario periodo di transizione con regole chiare per tutti ed incentivi allo sport o aiuti a sostegno delle società sportive a copertura di maggiori costi di gestione”.

Un ulteriore rischio, individuato nelle mie interviste, causato dalla normativa fiscale della Riforma, è rappresentato dalla spinta che le strutture sportive straniere potranno avere verso l'Italia grazie ai maggior finanziamenti ottenuti durante gli ultimi due anni.

Ad esempio, in Spagna, la situazione ristori per le Organizzazioni sportive durante la pandemia è stata simile a quella italiana, ma da giugno 2020 le loro strutture non hanno più subito chiusure da parte del Governo o come per la Germania e la Francia che hanno goduto di prestiti governativi, la prima nella misura del 70% del fatturato 2019 (tasso circa dell'1%) e la seconda del 50% del fatturato del 2019 (tasso 0%)¹²¹.

In conclusione di quanto sopra riportato, ritengo che nei nuovi testi introdotti dalla riforma ci siano molte novità positive come il riconoscimento per chi opera nel mondo dello sport e alle maggiori tutele per tutti i lavoratori, ma anche ai passi in avanti sul fronte dello sport femminile e per le persone con disabilità. Occorrerà, però, superare le criticità e colmare le lacune che tutto il settore sportivo ha confermato, in modo da

¹²¹ D.TUCCI (co-fondatore AFM); *Il caso delle palestre che stanno per chiudere*, Ancona, Intervento alla Conferenza del 4 dicembre 2021.

creare un punto di equilibrio sulle norme che possa dare rassicurazioni e certezze soprattutto dal punto di vista della sostenibilità economica del sistema.

Lo stesso deputato Federico Mollicone, capogruppo di FDI in commissione Sport commenta così – Molte delle norme presenti causeranno problemi organizzativi e burocratici al mondo sportivo, considerato anche lo stato di crisi in cui versa a causa della pandemia.

Riconosco, prima di tutto, la necessità d' incentivare e pubblicizzare l'attività fisica come benessere psicofisico e di prevenzione per tutta una serie di azioni finalizzate a eliminare o a ridurre al minimo il verificarsi di situazioni dannose, o comunque pericolose per la salute.

Perché presumo che la riforma risulterà poco utile qualora non ci siano più persone disposte a svolgere attività sportiva o sport di base.

CONCLUSIONI

Pratico lo sport da sempre. A diciotto anni firmai il mio primo contratto di collaborazione sportiva, il primo di una lunga serie presso la società sportiva 'Happiness Sport & Fitness'.

Mi sono amalgamata al mondo sportivo, un mondo meraviglioso fatto di passioni, tenacia e grande impegno. Perché ci vuole grande impegno e resilienza ad essere riconosciuti al pari degli altri lavoratori in altri settori. Ci vuole grande forza di volontà e perseveranza per non essere etichettata/o come la ragazza/o che sta inseguendo solo una passione e non come chi di quella passione n'è riuscito a fare un lavoro.

Il problema principale è la cultura che gira intorno alla concezione dello sport nella mia Regione, le Marche, ma come d'altronde in tutto il resto d'Italia, molto indietro rispetto gli altri Paesi Europei.

Le persone non investono nell'attività fisica e ritengono che la spesa inerente a questa possa essere ancora rimandata.

Eppure lo scoppio della pandemia da Covid-19 ha modificato drasticamente gli stili di vita delle persone e senza una regola sportiva, la salute mentale e fisica sono state messe a dura prova.

Nonostante ciò, lo sport è stato il settore più stremato dagli effetti della pandemia, per chi lo sport lo pratica e per chi con lo sport ci lavora.

Nei mesi di chiusura, ho ascoltato le parole dei titolari della mia SSD che informavano in maniera aperta e sincera della situazione economico-finanziaria, ed ho

percepito l'energia svanire fra i miei colleghi collaboratori sportivi con una strada non ben delineata da seguire e con un futuro incerto davanti.

Il 95% delle ASD e SSD delle Marche prese a campione hanno subito una perdita di ricavi nel 2020 rispetto al 2019 causato principalmente da una riduzione di iscritti e non iscritti (es. praticanti), percentuale migliorata nell'anno 2021.

A fronte della perdita di ricavi, le ASD e SSD hanno applicato strategie differenti, ma che hanno portato in alcuni casi ad un ridimensionamento del numero di persone che collaboravano complessivamente con la loro organizzazione sportiva con tagli del personale fino al 50%.

Un sospiro di sollievo è arrivato con l'emanazione delle misure di sostegno ricevute da più di 9 organizzazioni sportive su 10 fra quelle intervistate, dove un impatto importante ha avuto il bonus collaboratore sportivo percepito dalla maggioranza dei collaboratori sportivi nelle ASD e SSD e primo passo per le autorità nel riconoscimento di questa categoria.

Sebbene il 62% delle strutture del sondaggio abbiano usufruito dei contributi a fondo perduto sia per l'anno 2020 e 2021, quasi la metà delle organizzazioni sportive ritengono che queste non siano sufficienti a rilanciare le loro attività, anche se una buona percentuale (44%) pensano che possa rilanciarla solo in parte.

Ho cercato di espletare i loro bisogni affinché possano riportare a pieno regime la loro attività. Le loro richieste riguardano principalmente incentivi per i costi di locazione, seguito dagli incentivi per l'inserimento di collaboratori sportivi e gli incentivi per il costo delle utenze. Questo ultimo risultato ha portato la percentuale a salire a causa del rincaro bolletta nel quarto trimestre 2021 portando ad una situazione economica ancora

più difficile da sostenere soprattutto per le ASD e SSD che hanno richiesto un finanziamento per rilanciare le loro attività.

A sostegno delle ASD e SSD delle Marche, nasce AFM (associazione fitness marche) per evitare che le organizzazioni sportive siano costrette a chiudere, che i collaboratori sportivi perdano il posto di lavoro e che gli utenti vengano privati di un servizio sul territorio. Fondata da otto società della Regione, AFM ha cercato di far ascoltare la voce di tutte le organizzazioni sportive che rappresenta proponendo emendamenti idonei che possano venir incontro alle difficoltà economiche del settore.

Ad oggi, tali emendamenti non sono stati ancora accolti ed un ulteriore clima di insicurezza e paura circonda il settore sportivo, la riforma dello sport. Norme ancora poco chiare che nascondono preoccupazione e cambiamenti importanti nella disciplina in questione.

Prima di riformare il settore sportivo, sarebbe necessario verificare che questo funzioni. I maggiori costi, il calo di fatturato, la riduzione degli iscritti senza interventi specifici porterà inevitabilmente ad un aumento degli abbonamenti da parte delle ASD e SSD e l'aumento peserà sulle tasche degli utenti.

Saranno le persone disposte a sostenere i costi proibitivi applicati sui loro abbonamenti?

E che significato ha riqualificare la figura di collaboratore sportivo equiparandolo ad un qualsiasi lavoratore, quando gli stessi perderanno il posto di lavoro a causa della chiusura delle organizzazioni sportive stremate dalle difficoltà degli ultimi due anni?

Le richieste e le azioni urlate sempre con educazione e dignità dagli operatori del settore, con il solo intento di far valere le proprie idee ed i propri ideali, non hanno avuto l'ascolto sperato¹²².

Come parte sconfitta, tante figure professionali appartenenti al mondo sportivo, tutti uniti verso un unico obiettivo comune: il benessere fisico e mentale che è stato negato per quindici lunghissimi mesi a tutti gli italiani.

Lo sport può e deve continuare a scrivere il futuro.

¹²² V. FABOZZI; *Quando le palestre divennero il capro espiatorio del Covid: il nuovo libro di Fabio Pani*, 14 maggio 2021.

BIBLIOGRAFIA

BIANCHI G., *Il bilancio delle società: principi di redazione e guida alla lettura*, UTET, Torino, 2008

CECCHOLONI O., *Pagare meno tasse: quello che i commercialisti non dicono su fisco e tasse*, Edizione 2022

FABOZZI F., *Quando le palestre divennero il capro espiatorio del Covid*, ELLADE, 2021

PERRONE M., *Società e associazioni sportive: imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, scritture contabili, casi pratici*, BUFFETTI, Roma, 1995

SITOGRAFIA

AGENZIA DELLE ENTRATE, <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/>

AVVOCATO 360, *“Contratto sportivo: come funziona?”*, Redazione Avvocato 360, <https://avvocato360.it/>

BROCARDI, <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/>

COLISTRO M. (2021), *“La riforma dello sport: analisi dei cinque decreti attuativi”*, Ratio Iuris, <https://www.ratioiuris.it/la-riforma-dello-sport-analisi-dei-cinque-decreti-attuativi/>

DIPARTIMENTO DELLO SPORT, <https://www.sport.governo.it/it/>

ETS POINT, Sport e cultura, Il mondo delle Associazioni, <https://etsp.it/>

FISCO & TASSE, <https://www.fiscoetasse.com/>

FISCO SPORT, <https://www.fiscosport.it/>

GAZZETTA UFFICIALE, <https://www.gazzettaufficiale.it/>

IL SOLE 24 ORE, <https://www.ilsole24ore.com/>

IPSOA, <https://www.ipsoa.it/>

PITTALIS M. (2021), *“Vi spiego i 10 valori e i 5 punti di forza della riforma dello sport”*, Osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia, <https://www.ripartelitalia.it/margherita-pittalis-sport-ai-nastri-di-partenza-10-valori-di-una-riforma-in-progress/>

SPORT & SALUTE, <https://www.sportesalute.eu/>

STUDIO DEI PONTI (2021), *“ASD e SSD le regole generali, dalla costituzione alle agevolazioni fiscali alle norme civilistiche”*, <http://web.studiodeponti.it/associazioni-sportive-asd-e-societa-sportive-ssd-le-regole-general-dalla-costituzione-alle-agevolazioni-fiscali-alle-norme-civilistiche/>

TAVELLA M. (2021), *“Riforma dello Sport: sfida senza vincitori”*, <https://consulentidellavoro.mi.it/rivista-sintesi/articoli-in-evidenza/riforma-dello-sport-una-sfida-senza-vincitori/>

RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questo elaborato, ringrazio il mio relatore, Sergio Branciarì, per il supporto dimostrato e per la grande disponibilità ricevuta.

Un ringraziamento speciale va alla società sportiva “Happiness Sport & Fitness” per essere stata fonte d’ispirazione nella scelta dell’argomento trattato e per avermi offerto, tanti anni fa, un’opportunità di crescita professionale, ma soprattutto personale ed umana.

Grazie a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche del mio territorio per avermi dato gli strumenti necessari di cui avevo bisogno per la realizzazione dell’elaborato.

Grazie a tutti coloro che ancora credono che lo sport sia una risorsa importante e non da sottovalutare per il nostro Paese.

Infine, gli ultimi ringraziamenti, vorrei dedicarli a mio padre per la sua voglia di vivere, a mia madre per l’inarrestabile forza, a mia sorella per la bontà del suo cuore, a mia nonna per la sorprendente pazienza, ai miei amici per la costante presenza, alla danza per avermi suggerito la strada ed a me stessa per il coraggio di ricominciare.